

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

79° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	»	9
5ª - Bilancio	»	12
6ª - Finanze e tesoro	»	16
7ª - Istruzione	»	19
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	23
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	30
10ª - Industria	»	37
11ª - Lavoro	»	54
12ª - Igiene e sanità	»	57
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	63

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	72
2ª - Giustizia - Pareri	»	75

CONVOCAZIONI	Pag.	76
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

61^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Grillo.

La seduta inizia alle ore 15.50.

SULL'ESAME DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 77 DELLA COSTITUZIONE
(A007 000, C01^a, 0018^a)

Il presidente CORASANITI, in riferimento alle considerazioni già svolte nella seduta del 16 novembre, si sofferma nuovamente sulle ipotesi di riforma della disciplina costituzionale attinente la decretazione d'urgenza: al riguardo osserva che la possibilità di predeterminare le materie sulle quali il Governo esercita la potestà legislativa d'urgenza è resa quanto mai problematica dalla imprevedibilità degli eventi straordinari ai quali comunque si deve riferire tale strumento normativo. Ritiene pertanto preferibile un intervento di modifica dell'attuale disciplina costituzionale concernente alcuni profili procedurali, che vincoli tanto il Governo che il Parlamento a rigorose limitazioni relative in particolare alla reiterazione dei decreti non convertiti, all'emendabilità dei provvedimenti d'urgenza in sede di conversione in legge e alla trasformazione del testo normativo non convertito in una corrispondente iniziativa del Governo.

La senatrice SALVATO considera molto interessanti le ipotesi di riforma menzionate dal Presidente, meritevoli del più accurato approfondimento. Nel far presente che il Gruppo Progressisti - federativo ha preannunciato una propria proposta di riforma costituzionale in tale materia, auspica che l'esame della questione sia comunque avviato immediatamente.

Concorda il presidente CORASANITI.

*IN SEDE REFERENTE**(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi**(278) PASQUINO ed altri - Norme sul conflitto di interessi**(758) PASSIGLI - Norme in materia di conflitto di interesse*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre e rinviato nella seduta del 16 novembre, procedendo nella discussione generale.

Il senatore SPISANI osserva che l'esigenza di regolare il possibile conflitto di interessi tra l'esercizio di rilevanti attività imprenditoriali e l'assunzione di cariche di Governo si manifesta in forme sempre più evidenti e attuali: in proposito è largamente diffusa la preoccupazione che il proprietario di imprese che operano nel sistema informativo, esercitando anche cariche di Governo possa influenzare la formazione dell'opinione pubblica e che, avvalendosi del proprio ufficio, possa altresì favorire le proprie imprese. Tali preoccupazioni rendono doveroso l'esame delle iniziative legislative all'ordine del giorno, con particolare riguardo a quella del Governo, che appare come la più idonea a risolvere la questione, costituendo una valida alternativa al sostanziale esproprio sotteso ad alcune disposizioni contenute negli altri disegni di legge in titolo. In ogni caso, occorre respingere l'eventuale utilizzazione della normativa in esame al fine di destituire con forme improprie l'attuale Presidente del Consiglio. La garanzia per il pluralismo nell'informazione, già assunta quale principio fondamentale nella legge n. 223 del 1990, è perseguita nel disegno di legge del Governo anche attraverso verifiche continue e penetranti, da parte di autorità indipendenti, sugli atti del Governo che possano provocare effetti nel settore delle comunicazioni. Tale controllo si estende anche ai rapporti fiduciari e mediati, attraverso l'interposizione di persone, tra il titolare della proprietà di impresa e l'impresa medesima. Quanto alla comparazione con l'istituto del *blind trust* di origine statunitense, osserva che l'autorità competente nell'ordinamento nordamericano è di nomina presidenziale, ancorchè si preveda la sanzione del Senato, mentre l'autorità competente secondo il progetto governativo in esame è nominata dai Presidenti delle Camere. Rileva inoltre, che l'organismo preposto all'applicazione della normativa statunitense ha poteri eminentemente consultivi e propositivi, mentre all'autorità di garanzia di cui alla normativa in esame sono conferiti poteri di intervento diretto nelle situazioni di cui si tratta. Un importante principio, già presente nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America e fatto proprio nel disegno di legge del Governo, è quello di pubblicità e sostanziale visibilità per la pubblica opinione di tutti gli interessi economici dei membri del Governo, ai quali incombe un obbligo di comunicazione specifica che persiste per tutta la durata della carica. Nel doveroso rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della proprietà, della libera iniziativa economica e dell'accesso di tutti i cittadini alle cariche pubbliche, il disegno di legge del Governo risulta idoneo sia a evitare effetti di esproprio e di indebita punizione, sia al fine di garantire il pluralismo nell'informazione e a prevenire l'impropria interferenza dei membri del Governo nelle attività e negli interessi delle imprese alle quali

sono legati. L'autorità di garanzia, inoltre, può intervenire d'ufficio per la rimozione del fiduciario preposto alla gestione dell'impresa che risulti inadempiente ai propri obblighi, segnalando altresì le specifiche distorsioni, sotto il profilo del conflitto di interessi, rilevabili negli atti del Governo. È opportuno, dunque, adottare una soluzione normativa equilibrata, respingendo le proposte ispirate a motivazioni settarie ed esclusivamente politiche e introducendo idonei meccanismi di garanzia dell'imparzialità anche per i mezzi radiodiffusivi pubblici.

Il senatore PASQUINO invita la Presidenza a fissare un termine per la conclusione della discussione generale e per la successiva costituzione di un Comitato ristretto. Quanto alle considerazioni svolte dal senatore Spisani, precisa che l'esame della Commissione si riferisce anche ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare, i quali non si limitano a regolare la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri, nè a disciplinare il conflitto di interessi con esclusivo riferimento al settore delle comunicazioni di massa.

Il presidente CORASANITI assicura la Commissione che investirà tempestivamente l'Ufficio di Presidenza della questione procedurale sollevata dal senatore Pasquino, concernente i tempi di svolgimento e di conclusione della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

La senatrice SALVATO, in via preliminare, ritiene opportuno determinare i tempi per l'esame del disegno di legge in titolo, reputando prematuro avviare la discussione generale già nella seduta convocata per domani alle ore 9.

A tale riguardo il presidente CORASANITI osserva che i tempi dell'esame del disegno di legge sono pressochè obbligati, in base alle norme del Regolamento e alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore PIERONI ritiene che la discussione sulla esposizione che sta per essere svolta non possa iniziare nella seduta convocata per domani alle ore 9.

Il PRESIDENTE, quindi, fornisce ulteriori chiarimenti sulla procedura da seguire per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il relatore FONTANINI procede quindi all'illustrazione del disegno di legge, inteso a ridurre la spesa pubblica, correggendone l'andamento

con particolare riguardo ai settori della sanità, della previdenza, del pubblico impiego e della finanza regionale e locale. Le variabili finanziarie sono state recentemente caratterizzate da una persistente, notevole incidenza dei tassi di interesse sul debito pubblico, dalla carenza di introiti provenienti da dismissioni di imprese pubbliche nonché dall'elevato rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo.

Le disposizioni in materia di sanità si riferiscono in particolare alla soluzione di alcuni problemi di gestione, che hanno determinato le più notevoli inefficienze e i conseguenti oneri finanziari; in proposito si intende incentivare la responsabilità dei dirigenti e dei funzionari preposti alle strutture sanitarie.

Si interviene, inoltre, sulla misura dei *tickets* a carico degli utenti sia per l'acquisto dei prodotti farmaceutici che per le prestazioni specialistiche, prevedendosi altresì la razionalizzazione della rete ospedaliera, con la soppressione o la riconversione dei nosocomi di minori dimensioni.

L'articolo 4 riguarda il personale addetto alle strutture sanitarie, con particolare riferimento alle dotazioni organiche. Il relatore, quindi, si sofferma sul contenuto degli articoli 6, 7, 8 e 9.

Quanto alle disposizioni in materia previdenziale di cui al Capo II del disegno di legge, si tratta di intervenire sul trattamento della pensione di anzianità con misure di penalizzazione per il collocamento a riposo anticipato rispetto alla data in cui matura il diritto alla pensione di vecchiaia, ove non sia stato conseguito il requisito contributivo massimo utile. Si prevedono, inoltre, specifiche disposizioni concernenti la perequazione automatica delle pensioni, l'aliquota unica di rendimento, la liquidazione dell'indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici e il condono previdenziale e assistenziale. L'insieme di tali disposizioni, con particolare riguardo a quelle relative al trattamento di pensione di anzianità, sono rivolte a ottenere risultati di bilancio piuttosto che a realizzare una riforma complessiva del sistema previdenziale, seguendo un metodo frammentario e non inserito in una prospettiva strategica. Vi è la necessità, viceversa, di una riforma globale e organica del sistema previdenziale, che non potrebbe essere realizzata nell'ambito della manovra finanziaria. Alcune delle misure in questione, peraltro, potrebbero compromettere le prospettive di riforma risultando inique e ostacolando l'accesso dei giovani al lavoro.

Le disposizioni in materia di pubblico impiego, di cui al Capo III, rispondono all'esigenza di aumentare l'efficienza delle prestazioni riducendo il costo d'esercizio delle strutture pubbliche, proseguendo nell'indirizzo normativo già tracciato con le leggi nn. 142 e 241 del 1990 nonché con il decreto legislativo n. 29 del 1993: le innovazioni introdotte con tali leggi di riforma, infatti, sono state accolte con entusiasmo dagli apparati amministrativi, nell'obiettivo condiviso di adottare un modello funzionale efficiente e flessibile. L'articolo 19, in particolare, modifica l'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche, nel proposito di ottenere effetti positivi per gli utenti, assicurando un sensibile risparmio di spesa con particolare riguardo alle prestazioni di lavoro straordinario, che ne risulterebbero necessariamente diminuite. Viene disposto, inoltre, il divieto assoluto di nuove assunzioni fino al 30 giugno 1995. Dopo aver illustrato le ulteriori disposizioni in materia di pubblico impiego, il relatore si sofferma sulle norme attinenti la finanza

regionale e locale, che prevedono notevoli diminuzioni di risorse per gli enti territoriali, con un risparmio stimato di 1.355 miliardi per il 1955.

Il relatore, infine, conferma la propria valutazione critica sulle disposizioni in materia previdenziale, auspicando una soluzione idonea e ispirata a serenità di giudizio. Quanto alle rimanenti parti del disegno di legge, non ritiene sussistenti motivi sostanziali di perplessità di ordine costituzionale.

Il senatore PIERONI invita il relatore a chiarire la propria proposta di parere per i profili di competenza della Commissione.

Il relatore FONTANINI ribadisce che, a suo avviso, le disposizioni in materia previdenziale non rispondono al principio di equità e possono essere valutate anche sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale. Quanto alle rimanenti disposizioni del disegno di legge, conferma di non aver obiezioni da formulare.

La senatrice SALVATO, nell'apprezzare l'impegno analitico del relatore, non ritiene che questi abbia rappresentato valutazioni sufficienti sui possibili profili di conformità alle norme e ai principi costituzionali di molte disposizioni del disegno di legge, con riguardo, ad esempio, alle fasce di esenzione dall'obbligo di pagamento dei *tickets* fondate sull'età degli utenti. Auspica, pertanto, che il relatore voglia integrare la propria esposizione.

Il senatore BATTAGLIA conviene sulla opportunità di modificare alcune norme in materia sanitaria.

Il senatore VILLONE sottolinea l'esigenza di approfondire alcuni profili di costituzionalità del disegno di legge.

Il presidente CORASANITI ritiene che le valutazioni del relatore siano sufficienti per avviare la discussione sul disegno di legge.

La senatrice SALVATO insiste per una ulteriore esposizione da parte del relatore, che consenta alla Commissione di formulare il proprio parere con cognizione di causa.

Ad avviso del senatore VILLONE, ove il relatore non ritenga di integrare la propria esposizione, l'approfondimento necessario di alcuni temi dovrà essere realizzato nel corso della discussione.

Il senatore PIERONI ritiene che il disegno di legge esiga un esame non superficiale, in quanto vi si rinvencono molti profili rilevanti per le competenze della Commissione, con particolare riguardo alla finanza regionale e locale, al pubblico impiego, alla legittimità costituzionale delle disposizioni concernenti il cosiddetto condono edilizio.

Dopo una ulteriore discussione concernente il metodo e i tempi dell'esame del disegno di legge, nella quale intervengono ripetutamente i senatori SCALONE, PIERONI e SALVATO, nonchè il presidente CORA-

SANITI, si conviene di acquisire, in una seduta da convocare per le ore 15,30 di domani, le relazioni sul disegno di legge di bilancio e sulle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria, revocando la convocazione della Commissione già disposta per domani alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani 24 novembre avrà luogo alle ore 15,30 anzichè alle ore 9. All'ordine del giorno sarà iscritto il disegno di legge n. 1158, nonchè – se assegnati in tempo utile – i disegni di legge finanziaria e di bilancio, per le parti di competenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

41ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUARRA

*La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo concernente modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro**

(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi della legge 6 dicembre 1993, n. 499, previe osservazioni della 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C02ª, 0003ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LAFORGIA invita i commissari a segnalare al legislatore delegato l'opportunità di innalzare la soglia minima delle sanzioni amministrative pecuniarie, ritenendo infatti la cifra di lire 50.000 troppo esigua.

In senso adesivo si esprimono il presidente GUARRA e il senatore RUSSO, il quale, premesso di condividere quanto ora proposto, richiama all'attenzione dei colleghi l'anomalia di cui all'articolo 23 scaturente dal combinato disposto della possibilità di sospensione del procedimento penale in pendenza del termine fissato nella prescrizione e della possibilità di ripresa del medesimo, quando l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione. Altresì, invita a riflettere sulla legittimità della normativa transitoria, di cui all'articolo 25, in forza del quale le disposizioni di cui al titolo II (Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro) non si applicherebbero ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dell'emanando decreto.

Il senatore RUSSO propone, infine, di suggerire al Governo di rimodulare i valori edittali delle tre fasce, per cui ipotizza i seguenti livelli: da lire 300.000 a 1.000.000; da lire 500.000 a 1.500.000 e da lire 1.000.000 a 2.000.000.

Il relatore DIANA si dichiara tendenzialmente favorevole a recepire il rilievo relativo al valore minimo edittale.

Il senatore **TRIPODI** si mostra molto perplesso verso il documento in titolo e, in particolare, si dichiara critico nei confronti dei livelli minimi sanzionatori, giacchè l'esiguità della sanzione amministrativa di lire 50.000 rende praticamente libero il datore di lavoro di muoversi nei confronti e in danno dei prestatori d'opera senza timore di punizioni da parte dello Stato. Sottolinea, al contrario, la necessità di garantire, sempre e comunque, la difesa dei diritti dei lavoratori. Conclude ribadendo la necessità di non abbassare il livello di garanzia a tutela dei soggetti più deboli del rapporto di lavoro.

Il senatore **DIANA** prende brevemente la parola per chiarire che lo schema di decreto risponde sostanzialmente alla legge-delega e per evidenziare come la difesa dei diritti dei lavoratori non sia mai stata messa in dubbio.

Il senatore **GARATTI** esprime l'avviso favorevole del Gruppo di Forza Italia allo schema di decreto, giacchè si condivide pienamente l'orientamento legislativo di depenalizzare le fattispecie di minore entità. Saggiunge, anzi, l'eventualità di sopprimere (all'articolo 21) anche l'ipotesi per cui l'organo di vigilanza potrebbe comunicare al pubblico ministero il realizzarsi di un inadempimento. In conclusione, ritiene di poter definire come prive di reale motivazione le preoccupazioni espresse dal senatore Tripodi.

Il senatore **BECHELLI** nega fondamento a quanto sostenuto dal senatore Tripodi, giacchè ogni atto legislativo di decriminalizzazione si inserisce nel solco di una consolidata opzione di politica del diritto, quella di privilegiare la deterrenza in concreto della sanzione e non la forza astratta di essa, come sarebbe nel caso delle sanzioni penali minori, di rado erogate. Preannuncia, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale-Movimento Sociale Italiano, l'avviso favorevole allo schema, in quanto conforme ai principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 499 del 1993.

Il senatore **ROSSO** preannuncia parere favorevole del Gruppo della Lega Nord e dichiara di dissentire dalla proposta del senatore Russo, giacchè la nuova disciplina non deve acquistare caratteri ingiustamente vessatori nei confronti dei datori di lavoro, che, nei casi di specie, verrebbero ad essere per lo più dei modesti artigiani.

Il senatore **GUALTIERI** invita i colleghi a tener conto della disciplina concernente l'eventuale reiterazione del medesimo inadempimento da parte di una datore di lavoro che dovrebbe incidere sui valori monetari della sanzione irrogabile.

Replica agli intervenuti il senatore **DIANA**, riassumendo i termini della questione e proponendo di emettere un parere favorevole che contenga le osservazioni espresse dalla Commissione lavoro.

Il senatore **LAFORGIA** propone di introdurre aggiuntivamente nel parere la richiesta di innalzare il livello edittale minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Nonostante dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori LUBRANO DI RICCO, TRIPODI, RUSSO e GUALTIERI, la proposta integrativa risulta respinta.

Viene quindi posta ai voti la proposta del relatore, volta ad esprimere parere favorevole con un richiamo alle osservazioni della Commissione lavoro. La proposta è approvata, con l'espresso voto favorevole dei senatori LAFORGIA, LUBRANO DI RICCO e GUALTIERI e con la dichiarata astensione del senatore TRIPODI.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02^a, 0010^a)

Il senatore GUALTIERI fa presente che è necessario riprendere quanto prima la discussione sui provvedimenti più significativi relativi alla «sessione giustizia». Rammenta gli impegni in tal senso assunti fra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore LISI ricorda che prossimamente la Commissione dovrà esprimersi anche sulla proposta di inchiesta parlamentare sulla giustizia penale, da lui presentata e sottoscritta da numerosi esponenti dei Gruppi di maggioranza.

Il senatore LAFORGIA rammenta che ai primi punti dell'ordine del giorno della Commissione sono inseriti i disegni di legge n. 854 e 855, per la cui approvazione non è richiesto molto tempo e la cui utilità per l'ordinamento sarebbe notevole.

Il presidente GUARRA assicura tutti i componenti della Commissione che gli accordi presi nell'ultimo Ufficio di Presidenza saranno rispettati e che sarà suo impegno garantire esiti proficui alla «sessione giustizia».

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUARRA rende noto di aver disposto la convocazione della Commissione giustizia in sede referente per domani, 24 novembre 1994, alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno dell'odierna seduta (ad eccezione dell'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo in materia di lavoro, già concluso).

La seduta termina alle ore 16,55.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bedoni.

La seduta inizia alle ore 18,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente BOROLI, il quale ricorda che il Senato esamina in seconda lettura i documenti di bilancio per il triennio 1995-1997.

Ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento, il profilo dell'accertamento preliminare del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria - accertamento che si può tradurre in una determinazione inappellabile del Presidente del Senato, il quale comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee «all'oggetto del disegno di legge finanziaria come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato» - viene attivato solo quando i documenti di bilancio sono in prima lettura presso questo ramo del Parlamento. Viceversa, in ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.

Tale accertamento si risolve in un potere di avviso del Presidente dell'Assemblea, con il quale si indicano i parametri di copertura al cui interno dovrà svolgersi la «sessione di bilancio» in Senato.

Pertanto, nella sessione di bilancio 1995-1997 la procedura preliminare di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 126 del Regolamento del Senato dovrà riferirsi esclusivamente all'accertamento dei criteri di copertura della legge finanziaria, quali definiti nei commi 5 e 6 dell'arti-

colo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Tuttavia è opportuno ricordare che nella risoluzione approvata dal Senato a conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria 1995-1997, il Governo è stato impegnato a concentrare «gli interventi di correzione della legislazione sostanziale immediatamente correlati al conseguimento degli obiettivi in termini di fabbisogno del settore statale e di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non rientranti nel contenuto proprio della legge finanziaria, ivi compresi quelli inclusi in disegni di legge già presentati, in un unico disegno di legge collegato, caratterizzato dalla esclusiva finalità di contenimento delle grandezze di finanza pubblica, secondo gli indirizzi settoriali del Documento, prioritariamente in materia di previdenza, sanità, organizzazione delle pubbliche amministrazioni...»

Sintetizzando, comunica che lo schema di copertura degli oneri correnti previsti dal disegno di legge finanziaria per il 1995 risulta contabilmente conforme alle disposizioni vigenti in materia (articolo 11, comma 5 della citata legge n. 468), a condizione che gli effetti del provvedimento collegato (A.S. 1158) utilizzati nel predetto schema di copertura, nonché quelli associati alla decretazione d'urgenza richiamata sempre nello schema di copertura, rimangano acquisiti agli equilibri del bilancio, annuale e triennale, dello Stato; pertanto, analogamente alle ultime tre sessioni di bilancio, si configura un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto della copertura degli oneri correnti, tra provvedimento collegato e disegno di legge finanziaria.

Comunica pure che il vincolo costituito dalle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1995-1997 (articolo 11, comma 6, della richiamata legge n. 468 modificata), regole riassuntivamente espresse nei valori di saldo netto da finanziare di competenza del bilancio statale, appare assolto per l'anno 1995. Per gli anni 1996 e 1997 la risoluzione indicava livelli massimi dei saldi «inferiori a quello del 1995 e tali da rappresentare tappe intermedie verso il conseguimento dei saldi programmatici, pari a 147.400 miliardi nel 1996 e 134.300 miliardi nel 1997».

I valori del limite del saldo netto da finanziare per gli anni 1996 e 1997, recati dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 1995, pur scontando gli effetti della manovra di correzione, sono superiori al limite riferito al 1995, pur rappresentando una tappa di avvicinamento agli analoghi valori fissati con il bilancio programmatico.

In ogni caso, sulla base delle regole procedurali applicate stabilmente in sessione di bilancio, a partire dal 1992, il vincolo sul saldo netto da finanziare, anche ai fini delle conseguenti deliberazioni procedurali da adottare sulla ammissibilità dei testi emendativi difforni rispetto a tale vincolo, è riferito a ciascuno dei tre valori annuali di limite massimo del saldo netto da finanziare, quali contenuti nell'articolo 1, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria per il 1995, nel testo trasmesso dalla Camera: questa impostazione consente di assumere il valore dei tre saldi netti da finanziare come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso questo ramo del Parlamento.

Pertanto, sulla base delle impostazioni adottate con la risoluzione con la quale è stato approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996, esprimono piena operatività giuridica ai fini della valutazione procedurale circa l'ammissibilità delle proposte emendative, sia il vincolo della copertura delle spese correnti (articolo 11, comma 5), sia il vincolo del saldo netto da finanziare di competenza (articolo 11, comma 6) con riferimento a ciascun anno del triennio 1995-1997.

Sempre con riferimento alle determinazioni assunte con la citata risoluzione, si sottolinea che, analogamente alle precedenti sessioni di bilancio, al provvedimento collegato viene associato uno specifico effetto di correzione sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno del settore statale e che, in tale provvedimento collegato, risulteranno ammissibili solo norme di riduzione di spesa e di maggiore entrata, con esclusione dunque anche di norme di nuova o maggiore spesa, ancorchè compensate.

Pertanto, sempre secondo le determinazioni assunte con la risoluzione citata, la discussione parlamentare dovrà comunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al provvedimento collegato in termini sia di competenza del bilancio dello Stato (annuale e triennale), sia in termini di fabbisogno del settore statale.

Ciò implica che le proposte emendative debbono assumere una configurazione neutrale, e quindi finanziariamente compensata, in ordine agli effetti di correzione ad esse associati, con riferimento alle singole norme del provvedimento collegato; al riguardo vengono assunte come base delle quantificazioni le indicazioni contenute nei documenti governativi.

Fa presente inoltre che le proposte emendative al provvedimento collegato, sempre sulla base della predetta risoluzione, «a garanzia della tipicità e stabilità della disciplina dei contenuti propri degli strumenti della decisione di bilancio», non saranno ammesse se propongono riduzione diretta di autorizzazione di spesa di bilancio ancorchè discrezionali o riduzioni di spesa contenute nel disegno di legge finanziaria (parte dispositiva e tabelle).

Si apre il dibattito.

Il senatore CAVAZZUTI fa osservare che esiste una scoperta nota- vole per il fatto che il Governo non può considerare un risparmio di spesa la diluizione della corresponsione delle pensioni d'annata in quanto la legge che istituiva tali aumenti condizionava la iscrizione della spesa al reperimento di un ammontare equivalente di entrata: poichè quest'ultima operazione non risulta effettuata, ne deriva che non si può iscrivere come risparmio una dilazione di una spesa che avrebbe dovuto essere perfettamente compensata, ove il bilancio tendenziale fosse stato redatto tenendo conto degli obblighi di legge.

Il senatore CHERCHI fa osservare che, dati i tempi estremamente ristretti dell'esame nonchè il fatto che la stessa relazione del Presidente offre notevoli spunti di riflessione, è consigliabile aggiornare la discussione alla prima mattinata di domani.

Il senatore TAMPONI chiede se il Governo sia in grado al momento di fornire una risposta ai quesiti posti e il sottosegretario BEDONI fa presente che i problemi emersi meritano una riflessione attenta.

Il senatore ROVEDA osserva che è necessario che il Governo fornisca la documentazione che permetta di verificare se sono state attivate le coperture necessarie per le pensioni d'annata, mentre il senatore ZACCAGNA osserva che, poichè la legge delle pensioni d'annata era compensata, la dilazione della parte della spesa non comporta una scopertura, ma un risparmio: condivide il senatore ROVEDA.

Si apre quindi un dibattito, al quale prendono parte i senatori CHERCHI, ZACCAGNA e CAVAZZUTI, il quale ultimo ribadisce che vi è un problema rilevante di assenza di copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

FINANZE E TESORO (6°)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

41^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

D'ALÌ

indi del Presidente

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.**La seduta inizia alle ore 16..***IN SEDE CONSULTIVA**

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365; esame e rinvio)
(Parere alla 5^a Commissione)

Il relatore PAINI riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo, contenute nei capi IV e V e in alcuni articoli del capo VI. L'articolo 22 assoggetta a tassazione piena le indennità dei membri del Parlamento, del Governo, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e giunte regionali, dei titolari di cariche elettive negli enti locali, nonché gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali. Tale innovazione risponde ad obiettivi di equità nei confronti degli altri cittadini che sono chiamati in vari modi a concorrere al risanamento del *deficit* pubblico; suscita tuttavia seri dubbi l'eliminazione del vigente regime fiscale agevolato per i gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri provinciali e comunali, data l'esiguità del loro importo. Con l'articolo 23 viene stabilito, al fine di evitare fenomeni di elusione fiscale, una clausola generale di neutralità fiscale delle operazioni di fusione e scissione che eviti, in particolare, la possibilità di utilizzare il disavanzo di fusione o scissione in bilancio per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta. Una finalità antielusiva persegue anche l'articolo 24 il quale, peraltro, attribuisce all'Amministrazione finanziaria una discrezionalità a suo avviso eccessiva, tralasciando di dettare direttive specifiche. L'articolo 25 ha l'obiettivo di incentivare lo scioglimento delle società di comodo e a tal fine definisce come tali le società

per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, gli altri tipi di società e gli enti non residenti, le società cooperative, che abbiano meno di cinque dipendenti e ricavi inferiori a 800 milioni di lire. Dopo aver paventato il rischio che le cooperative possono risultare penalizzate dalla norma e quindi l'opportunità di stabilire per esse requisiti di tipo diverso, il relatore suggerisce altresì di ricomprendere tra le disposizioni agevolative di cui al comma 2 anche la riduzione alla metà della parcella notarile; con riferimento poi al comma 6, che sostanzialmente introduce una tassazione fissa ripristinando in un certo senso la soppressa tassa sulle società, esprime l'avviso che la disciplina dettata in tale comma per le società a responsabilità limitata dovrebbe essere estesa anche alle cooperative; prospetta poi l'eventualità di prevedere l'applicazione di quanto previsto al comma 10 per il periodo di vita della società successivo ai primi tre anni, durante i quali è di norma molto raro il conseguimento di utili. Dopo aver dato conto dell'articolo 26 che, tra l'altro, rivaluta ai soli fini delle imposte sui redditi i vigenti redditi dominicali del 55 per cento e i vigenti redditi agrari del 45 per cento, il relatore suggerisce di ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'articolo 27, che fissa dei coefficienti di rivalutazione dei canoni per i beni patrimoniali dello Stato, anche i beni di proprietà dei comuni. Egli passa quindi ad illustrare le disposizioni del capo V, in materia di finanza regionale e locale. Dopo aver dato conto dell'articolo 28, che disciplina alcuni tagli dei trasferimenti statali alle regioni e alle province autonome, prevedendo nel contempo la possibilità per le regioni di istituire un'imposta regionale sulla benzina, egli rileva che l'articolo 29 equipara finalmente l'Italia ad altri paesi prevedendo la possibilità per gli enti territoriali di emettere titoli obbligazionari a determinate condizioni precisate sia nell'ambito dell'articolo 29 che nell'articolo 30. Passando infine al capo VI, illustra l'articolo 31 il quale, proponendosi di alleggerire il bilancio di cassa, dispone lo slittamento di un anno della corresponsione alla Cassa depositi e prestiti delle annualità da corrispondere per il 1995 relativamente ai limiti di impegno autorizzati dalle norme richiamate nell'articolo; illustra altresì l'articolo 33 il quale, ai fini del completo autofinanziamento della CONSOB, dispone che la Commissione determini l'ammontare dei corrispettivi per i servizi istituzionali da essa resi e che tali corrispettivi vengano iscritti in apposita voce del suo bilancio di previsione; nel contempo, il fondo per il funzionamento della CONSOB sarà annualmente ridotto a far data dal 1° gennaio 1996.

Nel rispondere ad alcuni quesiti del senatore FARDIN, il relatore precisa poi che le associazioni sono escluse dall'ambito dell'applicazione dell'articolo 25 e che le maggiorazioni dei canoni di cui all'articolo 27 per gli immobili destinati ad uso abitativo valgono anche qualora questi ultimi siano assoggettati al regime dell'equo canone.

Conclude quindi il proprio intervento prospettando l'espressione di un parere favorevole con talune osservazioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore COSTA, dopo aver rilevato che l'articolo 25 darà luogo, a suo avviso, a molteplici difficoltà applicative, esprime profonde perplessità anche sul merito della disciplina da esso dettata, suscettibile di sco-

raggiare pesantemente l'esercizio dell'attività di impresa attraverso lo strumento della società a responsabilità limitata, che spesso risponde per ragioni economiche proprio ai requisiti dimensionali fissati dalla norma in esame; ciò, tra l'altro, potrebbe significare di fatto il divieto, secondo lui incostituzionale, di adottare alcune forme di società. Dopo aver altresì sottolineato che le disposizioni dell'articolo 25 potranno provocare lo scioglimento anche di società non di comodo, esprime anche l'avviso che la rivalutazione delle rendite dei terreni, di cui all'articolo 26, sia eccessiva.

Al riguardo il sottosegretario ASQUINI fa presente che in realtà la disciplina dettata dall'articolo 25 consente di tener conto sia di riferimenti a particolari o temporanee situazioni di mercato anche territoriali, sia della tipologia dell'attività esercitata.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente FAVILLA avverte che il termine per l'espressione del parere alla 5ª Commissione è stato fissato per giovedì 1º dicembre e che gli eventuali emendamenti dovranno essere formalizzati direttamente presso la 5ª Commissione. Rinvia poi il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA comunica che la Commissione è convocata per domani giovedì 24 novembre alle ore 9 e alle ore 15,30, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1158.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

48^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono i ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà e per i beni culturali e ambientali Fisichella.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

(1077) PASSIGLI ed altri: *Contributi alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia*

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE fa presente che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, occorre rinviare il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(395) BUCCIARELLI ed altri: *Norme sulla circolazione dei beni culturali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il relatore BRIENZA ricorda che il Ministro si era impegnato a promuovere, nella sede collegiale del Governo, una soluzione adeguata per superare le obiezioni di carattere finanziario sollevate dal Ministero del tesoro relativamente alla copertura del provvedimento. Egli chiede pertanto al Ministro di confermare alla Commissione se dette obiezioni possono essere superate recuperando fondi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero; invita altresì la Commissione ad esprimersi sulla possibilità di chiedere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari una deroga per poter esaminare il disegno di legge anche nel corso dell'imminente sessione di bilancio, durante la quale dovrebbe essere sospesa la trattazione di tutti i provvedimenti comportanti nuove o maggiori spese.

Il ministro FISICHELLA conferma di essersi adoperato al fine di superare i rilievi sollevati dal Ministero del tesoro circa la mancata copertura degli oneri finanziari. A tal fine, egli ha predisposto una serie di emendamenti, alcuni di carattere formale e altri di natura sostanziale, che riducono l'onere complessivo del provvedimento, ponendo a carico del bilancio del Ministero gli oneri residui. Tali emendamenti sono volti altresì ad espungere dal testo le norme connesse alla riorganizzazione del Ministero, che troverà più compiuta articolazione in un distinto provvedimento, attualmente in avanzata fase di elaborazione.

In particolare, gli emendamenti da lui predisposti prevedono la soppressione dell'art. 16, istitutivo del pubblico registro dei beni culturali protetti, modificano il termine per l'espressione del parere da parte delle Regioni proprietarie di beni culturali relativamente alla concessione dell'attestato di libera circolazione di cui all'articolo 21 e sopprimono l'autorità di garanzia di cui agli articoli 28 e 29. A tale ultimo proposito, il Ministro fa presente di aver proposto la soppressione dell'autorità, che comportava un onere sostanzioso, non solo per motivi di ordine finanziario ma anche nella convinzione che, in uno Stato di diritto correttamente funzionante, le funzioni istituzionali debbano essere svolte dalle ordinarie strutture dell'Amministrazione e non da organi con carattere di terzietà. In tale ottica, le competenze attribuite all'autorità dovranno essere redistribuite tra i competenti uffici del Ministero; egli comunica inoltre che è sua intenzione procedere quanto prima ad una ristrutturazione sia del Consiglio nazionale per i beni culturali, riducendone la composizione a 42 membri, che dei comitati di settore, i cui componenti dovrebbero essere ridotti a 6 ciascuno.

Così modificato, il provvedimento comporterebbe oneri quantificabili in 300 milioni annui, la cui copertura potrebbe essere posta a carico del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero, relativo alla realizzazione di progetti socialmente utili.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della presentazione da parte del Ministro degli emendamenti illustrati, propone di fissare un termine per la presentazione di altre proposte emendative da parte dei senatori e sollecita altresì i membri della Commissione ad esprimersi sulla proposta del relatore di richiedere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi una deroga per l'esame del provvedimento nel corso della sessione di bilancio.

La senatrice BUCCIARELLI dichiara di concordare senz'altro con la proposta di richiedere la deroga, ma ritiene essenziale che, prima della presentazione degli emendamenti, si svolga in Commissione una discussione generale sufficientemente ampia per chiarire i margini di confronto sui temi prospettati dal Ministro.

Il PRESIDENTE fa presente che l'argomento oggetto del provvedimento è già stato ampiamente dibattuto nella scorsa legislatura, nel corso della quale si era giunti fino alla approvazione del testo che è stato ripresentato in questa legislatura con il disegno di legge n. 395. Nella fase attuale, potrebbe pertanto ritenersi sufficiente aprire il confronto tra le diverse forze politiche in fase di esame delle singole proposte emendative.

Il senatore BISCARDI ritiene che una breve discussione generale potrebbe essere utile per verificare l'eventuale convergenza sulle proposte del Ministro. In esito a tale discussione, al relatore spetterebbe il compito di valutare la possibilità di elaborare una soluzione che registri il consenso di tutte le parti politiche, ovvero proporre di passare alla discussione e votazione dei singoli emendamenti.

Il senatore BEVILACQUA ritiene invece preferibile la soluzione prospettata dal Presidente di aprire il confronto direttamente sugli emendamenti, anche al fine di procedere più speditamente nei lavori.

La senatrice BUCCIARELLI, pur concordando con l'esigenza di procedere sollecitamente, rileva che le modifiche proposte dal Ministro non sono di scarso rilievo e necessitano di un confronto approfondito, la cui sede naturale è, a suo giudizio, la discussione generale.

Il ministro FISICHELLA precisa che gli emendamenti da lui presentati sono volti a rendere possibile l'approvazione del provvedimento che altrimenti, nel testo presentato, incontra l'opposizione del Ministero del tesoro per motivi connessi alla copertura finanziaria. Pertanto, la sua posizione non è affatto di rigida contrapposizione, ma al contrario di fattiva collaborazione in vista di una sollecita realizzazione del comune obiettivo di approvare un provvedimento di indubbia opportunità e rilevanza.

Il PRESIDENTE dà atto al Ministro di essersi adoperato per superare le obiezioni di carattere finanziario sul provvedimento. Preso quindi atto dell'unanime consenso di tutti i senatori presenti sulla opportunità di richiedere la deroga alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, poichè da diversi membri della Commissione proviene la richiesta di procedere alla discussione generale, egli propone di inoltrare la richiesta di deroga a nome della Commissione e, qualora la deroga venga concessa, procedere ad una integrazione della relazione del relatore sulla base degli emendamenti presentati dal Ministro e quindi ad una sommaria discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1104) Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ZECCHINO avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti, sui quali è stato richiesto il parere della 1^a Commissione; peraltro, non essendo ancora pervenuto tale parere, nè essendo decorso il termine per la sua emissione, non è possibile procedere alla loro discussione ed è necessario rinviare il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C07^a, 0008^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani, giovedì 24 novembre, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994 .

45ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOSCO*La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE CONSULTIVA**

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PEDRAZZINI, illustra le parti del disegno di legge in titolo di competenza della Commissione.

In particolare, l'articolo 27, al comma 3, prevede l'esclusione degli immobili destinati ad alloggi di servizio e di quelli gestiti dagli IACP, adibiti ad abitazione, dal novero dei beni del patrimonio statale per i quali lo stesso articolo 27 prevede l'aumento dei canoni. Il comma 7 contiene talune disposizioni concernenti i canoni di concessione del demanio idrico, assoggettando ad un canone definito «meramente ricognitorio» quelle superfici il cui attraversamento è indispensabile per il superamento di torrenti e fiumi, qualora si debbano raggiungere case di civile abitazione su fondo intercluso.

L'articolo 34 prevede l'applicazione delle disposizioni relative all'equo canone agli alloggi pubblici destinati al personale militare e delle forze di polizia e l'articolo 35 sostituisce interamente l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale recava norme, tra l'altro, in materia di contratti pubblici per appalti di opere in concessione, nonché sulla rinegoziazione dei contratti in fase di esecuzione.

L'articolo 35 in questione detta disposizioni relative ai soli contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi e non reca norme sui contratti di appalto e sulla rinegoziazione dei contratti in fase di esecuzione. Pertanto, le disposizioni dell'articolo 6 della citata legge n. 537 relative a queste ultime materie, già sospese attualmente dal decreto-legge n. 559 del 1994, saranno implicitamente abrogate ove l'articolo 35 venisse approvato nel testo in esame.

Preliminarmente all'inizio del dibattito, il senatore SCIVOLETTO chiede di conoscere i tempi entro i quali la Commissione dovrà espri-

mere il parere sul provvedimento in esame e trasmettere i rapporti sui documenti di bilancio alla 5ª Commissione. Egli ritiene infatti che tanto questo provvedimento che la manovra finanziaria complessiva meritino una analisi approfondita.

Fa presente poi che, a suo avviso, la competenza della Commissione si estende anche all'articolo 31, relativo alla Cassa depositi e prestiti, in quanto contenente norme in materia di piani di edilizia pubblica residenziale.

La senatrice FAGNI, dopo aver osservato che la Commissione potrebbe essere competente anche sull'articolo 32, ricorda che la Cassa depositi e prestiti gestisce gli introiti della *ex* Gescal, in relazione ai quali risulta che restano ancora giacenti e non utilizzate somme per circa 15.000 miliardi.

Il presidente BOSCO fa presente che al termine della seduta l'Ufficio di Presidenza avrà modo di programmare i lavori della Commissione. Precisa comunque che il termine per l'espressione del parere sul disegno di legge in esame è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per le ore 13 di giovedì 1º dicembre, mentre i rapporti sui documenti di bilancio dovranno essere trasmessi alla 5ª Commissione entro le ore 14 di venerdì 2 dicembre.

Ritiene poi che parte dell'articolo 31 riguardi effettivamente la competenza della Commissione e pertanto il relatore potrà integrare la sua illustrazione nella prossima seduta. Fa invece presente alla senatrice Fagni che l'articolo 32, relativo al condono edilizio, è di esclusiva competenza della 13ª Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C08ª, 0002ª)

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,40.

46ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Marano.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla multimedialità: dibattito sul documento conclusivo
(Rinvio del seguito dell'indagine)
(R048 000, C08ª, 0001ª)

Il presidente BOSCO, in considerazione del fatto che ieri si sono tenute due audizioni informali di notevole rilievo e che a causa dei lavori

dell'Assemblea il comitato ristretto non ha potuto procedere all'esame del documento conclusivo, prospetta l'opportunità di rinviare la votazione del documento stesso ad una data immediatamente successiva alla sessione di bilancio. Avverte comunque di aver provveduto a redigere una nuova bozza di documento che è a disposizione della Commissione e che tiene conto di tutti gli atti acquisiti e delle audizioni formali ed informali che si sono svolte fino a ieri. Invita quindi i componenti della Commissione a far pervenire entro le ore 13 di martedì 6 dicembre eventuali testi scritti recanti proposte di integrazione e modifica soprattutto per la parte conclusiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1121) SALVATO ed altri. Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(Esame e rinvio)

(1130) MANCINO ed altri. Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PEDRAZZINI, riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo, osservando che le disposizioni in materia di nomina del Consiglio di amministrazione della RAI sono contenute nel decreto-legge n. 602 del 1994, che, all'articolo 7, reca norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione, nonché sulla nomina, i requisiti, la durata in carica e l'incompatibilità dei consiglieri. Questa disciplina è transitoria, in attesa di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo nel suo complesso. D'altra parte, l'articolo 7 citato sostituisce l'articolo 2 della legge n. 206 del 1993 che, anch'esso in via transitoria, recava le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione in attesa dell'attuazione della riforma, da compiersi entro due anni.

Il disegno di legge n. 1121 eleva a sei il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, specificando che il voto del Presidente prevale in caso di parità. Esso dispone che tre consiglieri siano eletti dalla Camera e tre dal Senato. Tra le incompatibilità, non è prevista quella con la titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria del servizio pubblico (presente invece nel decreto n. 602).

È previsto il divieto, per i consiglieri di amministrazione, di esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza e anche se a titolo gratuito, in favore di soggetti che operano nel settore radiotelevisivo o in quelli collegati.

Il disegno di legge n. 1130 prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto di quattro membri, eletti due dalla Camera e due dal Senato con voto limitato ad uno. Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene invece eletto successivamente dai quattro membri in questione. In caso di mancata elezione del Presidente alla seconda votazione, questo viene nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere.

Il Consiglio di amministrazione può essere revocato dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, in caso di persistenti viola-

zioni di legge o di gravi inadempienze, con deliberazione da assumere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Concludendo, propone che la trattazione dei disegni di legge abbia luogo congiuntamente, considerato che essi si presentano strettamente connessi per materia.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, il senatore STANZANI GHEDINI fa presente che presso l'altro ramo del Parlamento è in discussione il cosiddetto decreto-legge «salva RAI», che reca norme su questa materia e che inoltre è stata preannunciata la presentazione sia di un disegno di legge da parte del Governo che di uno da parte del Gruppo della Lega Nord. Occorre pertanto a suo avviso stabilire se sia necessaria attendere la presentazione formale di questi provvedimenti.

Il sottosegretario MARANO annuncia che il Governo presenterà un proprio disegno di legge volto a introdurre nuove norme in materia di nomina del Consiglio di amministrazione della RAI.

Il senatore ROGNONI, considerato lo stato di paralisi in cui verte la RAI, ritiene che non si può indugiare oltre. Pertanto, se il disegno di legge del Governo non fosse presentato entro questa settimana, l'esame dei provvedimenti in titolo dovrebbe senz'altro proseguire.

Il senatore ALÒ fa presente che occorre chiarire se tutte le forze politiche sono effettivamente convinte che il Consiglio di amministrazione debba essere nominato dalle due Camere. Se non vi è accordo su questo punto, l'attesa di ogni provvedimento annunciato rischia di tradursi in una pretestuosa dilazione. Occorre pertanto procedere con tempestività affinché il Parlamento possa pronunciarsi sull'affermazione politica di questa sua prerogativa.

Il senatore DE CORATO osserva che il Consiglio di amministrazione in carica non è affatto congelato e sta operando legittimamente nella pienezza delle sue funzioni. Peraltro, la sua parte politica condivide che la normativa vigente debba essere modificata, proprio perchè risale alla precedente legislatura e quindi ad un clima politico che ormai appartiene al passato.

Non è comunque lecito dubitare della volontà politica del Governo di presentare un proprio disegno di legge e occorre anche tener conto del fatto che il Gruppo della Lega Nord ne ha già presentato uno proprio. Pertanto, considerato che da domani si aprirà la sessione di bilancio, riterrebbe logico rinviare l'esame allo scopo anche di acquisire i nuovi disegni di legge del Governo e della Lega Nord.

Il senatore GEI, tenuto conto che la RAI è patrimonio di tutti i cittadini, ritiene che la questione non possa essere affrontata solo sulla base delle proposte di taluni Gruppi, quando è ormai annunciata l'assegnazione di altri disegni di legge.

Occorre comunque studiare una modalità di nomina del Consiglio di amministrazione che ne garantisca un'ampia rappresentatività.

Sotto questo profilo, critica il metodo del voto limitato indicato dal disegno di legge n. 1130, che sembra voler riprodurre vecchie logiche di lottizzazione politica.

Conclude dichiarando di condividere l'ipotesi di rinvio prospettata dal senatore De Corato.

Il senatore TERRACINI ricorda che la legge n. 206 del 1993 aveva introdotto norme in materia di nomina del Consiglio di amministrazione solo in via transitoria e comunque fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico, da attuarsi entro due anni. L'iniziativa del Governo si innesta quindi in questo quadro tracciato dalla legge n. 206 ed anche per questo motivo merita quindi di essere attesa. D'altra parte, ritiene affidabile l'impegno assunto dal sottosegretario Marano, nè condivide la particolare urgenza di proseguire immediatamente la trattazione.

La senatrice FAGNI ricorda che l'iniziativa legislativa spetta a ciascun parlamentare e che d'altra parte, anche a termini di Regolamento, la Commissione non è obbligata ad attendere l'iniziativa del Governo. Non è dato comprendere poi se il disegno di legge del Governo si innesterà nel procedimento individuato dalla legge n. 206 o se si limiterà invece a modificarla direttamente.

Guardando poi all'interno della RAI non si può certo affermare che il Consiglio di amministrazione stia operando nella pienezza delle sue funzioni. Occorre quindi conferire ad esso, con urgenza, stabilità per avere garanzie sul piano dei programmi e delle scelte strategiche. Non vi è quindi motivo per non proseguire l'esame, fermo restando che la Commissione potrà poi acquisire *in itinere* l'eventuale disegno di legge governativo.

Il senatore FALQUI ritiene che, da un punto di vista meramente procedurale, non vi siano ostacoli al prosieguo dell'esame. Tra l'altro, il Governo ben poteva annunciare la presentazione del disegno di legge prima di questa seduta. Rinviando la trattazione, si creerebbe anzi un precedente assolutamente inaccettabile in base al quale la semplice manifestazione di volontà del Governo, espressa in Commissione, di avvalersi della sua facoltà di iniziativa legislativa, avrebbe l'effetto di paralizzare l'iniziativa parlamentare.

Sul piano politico, poi, dubita che questo Governo sia in grado di offrire garanzie in ordine all'effettivo cambiamento del sistema di nomina dei Consiglieri di amministrazione della RAI, tenuto conto che esso si avvia, dopo l'approvazione dei documenti di bilancio, ad una difficile verifica politica, che porrà prevedibilmente in discussione anche la stessa permanenza in carica dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri.

Quindi, il prosieguo immediato dell'esame è l'unica garanzia politica che la materia possa essere effettivamente trattata dal Parlamento e risolta in tempi brevi, allo scopo di porre fine alla profonda crisi in cui di fatto versa l'attuale Consiglio di amministrazione.

Il senatore DE PAOLI, dopo aver giudicato contraddittoria l'eventuale presentazione di due distinti disegni di legge, da parte del Governo

da un lato e da parte della Lega Nord (che è forza di maggioranza) dall'altro, ritiene che il Governo debba chiarire con precisione i tempi di presentazione del suo provvedimento. Nel frattempo, non vi è motivo per sospendere l'esame.

Il senatore SCIVOLETTO si dichiara sorpreso perchè nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della scorsa settimana tutti i responsabili dei Gruppi avevano concordato sull'opportunità di iscrivere i disegni di legge in esame all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

D'altra parte, il Senato ha approvato un ordine del giorno, il 10 novembre scorso, nel quale si afferma l'esigenza indifferibile di determinare nuovi criteri di nomina del Consiglio di amministrazione della RAI e la stessa Corte costituzionale ha affermato la piena competenza del Parlamento a intervenire in questa materia.

Si oppone pertanto a qualunque ipotesi di sospensione dell'esame.

Il presidente BOSCO, dopo aver fatto presente che il disegno di legge della Lega, già presentato, è ormai in via di assegnazione alla Commissione, osserva che, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e l'apertura, nella giornata di domani, della sessione di bilancio, non vi sarebbero comunque i tempi tecnici per esaminare approfonditamente i disegni di legge all'ordine del giorno. Ritiene pertanto che, senza adottare nessuna decisione formale di rinvio, si potrebbe rimettere all'Ufficio di Presidenza della Commissione (che sarà convocato per la giornata di giovedì 1° dicembre) l'indicazione della data di avvio della discussione generale.

Il sottosegretario MARANO ribadisce che l'impegno del Governo è assolutamente chiaro e che pertanto il disegno di legge sarà presentato tempestivamente. Nel merito esso conterrà norme volte a modificare le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della RAI.

Il senatore FALQUI concorda con la proposta del Presidente, a condizione che essa rappresenti il superamento di ogni richiesta di interruzione dell'*iter* dei disegni di legge in esame.

Dopo che il senatore DE CORATO ha dichiarato che il suo Gruppo si associa alla proposta del Presidente, il senatore ROGNONI osserva che questa proposta può essere condivisa, a condizione che l'Ufficio di Presidenza stabilisca la data di inizio della discussione generale con chiarezza e a prescindere dall'eventuale iniziativa del Governo. Questa data dovrà comunque collocarsi nell'ambito della settimana successiva alla prossima. Si associa il senatore ALÒ.

Il senatore TERRACINI manifesta l'adesione del suo Gruppo alla proposta del Presidente, e il senatore BACCARINI prende atto che l'Ufficio di Presidenza, il 1° dicembre prossimo, fisserà la data di inizio della discussione generale con precisione, fermo restando che il Governo avrà il tempo di presentare, anche ad *iter* già avviato, il suo disegno di legge.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta del Presidente risulta accolta e la Commissione stabilisce altresì di congiungere l'esame dei due provvedimenti in titolo, in quanto connessi per materia.

Il seguito dell'esame dei due disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

37ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali SCARPA BONAZZA BUORA.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(900) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(480) BORRONI ed altri - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo

(603) ROBUSTI - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 16 novembre.

Dopo brevi interventi del presidente FERRARI e dei senatori FIEROTTI, CUSIMANO e ORLANDO, in ordine alla prossima scadenza del decreto-legge sull'EIMA, la Commissione delibera di proseguire nell'esame degli emendamenti agli articoli del decreto-legge stesso.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato illustrato, all'articolo 7, l'emendamento 7.2 e che il senatore Cusimano aveva invitato il senatore Robusti a ritirare l'emendamento 7.3.

Il senatore CUSIMANO reitera l'invito al senatore Robusti. Il relatore BUCCI osserva che l'emendamento 7.3 in questione è troppo dettagliato e occorrerebbe analizzarlo punto per punto.

Il senatore FIEROTTI prospetta l'opportunità di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno comprendente un invito al Governo.

Il senatore CUSIMANO osserva che l'emendamento è improponibile giacchè riapre questioni, come quella della durata, già decise.

Il senatore ORLANDO sottolinea che nell'emendamento 7.3 c'è il tentativo di affidare allo statuto, e non al regolamento, la definizione di compiti e attribuzioni.

Il senatore BORGIA osserva, in riferimento al garbato invito del senatore Fierotti, che si potrebbe delimitare la proposta di un ordine del giorno.

Dopo una precisazione del senatore FIEROTTI (la sua proposta d'un ordine del giorno è intesa a facilitare una composizione delle questioni), il senatore LA RUSSA rileva che la Commissione si trova di fronte a due ben differenti proposte: egli sarebbe comunque dell'idea di rinviare il dibattito per avere il tempo di approfondire i vari aspetti. Si chiede quindi perchè scegliere la zootecnia e la veterinaria e non altri comparti.

Il presidente FERRARI rinnova l'invito al senatore Robusti a ritirare l'emendamento.

Il senatore ROBUSTI ribadisce la finalità della proposta emendativa, rilevando in particolare che alcuni membri del Consiglio d'amministrazione dovrebbero essere individuati fra i componenti di tre Comitati permanenti, previsti da apposite leggi. Dichiarando infine di ritirare l'emendamento 7.3, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione approva quindi l'emendamento 7.2.

Sono poi ritirati gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Sull'emendamento 8.3 intervengono: il senatore FIEROTTI, per rilevare che, al primo comma, la parte relativa alla durata della nomina è preclusa, e il proponente senatore ROBUSTI che illustra una nuova formulazione dell'emendamento inteso a sostituire il comma 1 dell'articolo 8 col seguente: «L'amministratore è nominato dal Consiglio. La nomina deve sottostare ai disposti della legge 28 gennaio 1978, n. 14».

Intervengono quindi il relatore BUCCI, sulle difficoltà operative d'un consiglio il cui presidente non possa decidere su una nomina, e il senatore NATALI, che pone in evidenza il contrasto con quanto previsto alla lettera b) della parte dell'emendamento ritirata.

Il senatore BORGIA, premesso di ritenere improponibile una dicotomia fra presidente e consiglio d'amministrazione, sottolinea l'importanza e il carattere organico del rapporto fra le due figure. Concorde quindi sulla osservazione del senatore Natali, valida anche in riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 in esame.

Il senatore BORRONI fa osservare come la Commissione sia giunta ad «impantanarsi» su tali questioni proprio perchè non ha compiuto una scelta netta. Si tratta di scegliere fra l'impostazione di tipo tradizionale e quella avanzata dai senatori progressisti.

Il senatore LA RUSSA sottolinea che la Commissione ha già delineato la figura del Ministro presidente, figura che verrebbe sminuita dall'emendamento 8.3 del senatore Robusti, che introduce una sorta di interferenza con il parere parlamentare di cui alla legge n. 14 del 1978, cui egli è contrario.

Anche il senatore CORMEGNA si dice contrario all'emendamento in questione, che viola il principio secondo cui chi compie un atto deve poterlo anche revocare.

Auspica un'approfondita riflessione e considera non sfavorevolmente l'ipotesi del parere parlamentare.

Seguono interventi dei senatori FIEROTTI, che ritiene preferibile non prevedere il parere parlamentare; ORLANDO, che rileva l'insussistenza di problemi di conflittualità fra presidente e consiglio; RECCIA, che pone l'accento sulla necessità di riconoscere al presidente dell'ente i poteri e le responsabilità che richiede il ruolo da svolgere.

Il senatore ROBUSTI - dopo essersi ampiamente soffermato sulla propria posizione per quanto riguarda le scelte gestionali dell'EIMA e la necessità di una maggiore attiva presenza delle Regioni, in attuazione del principio di sussidiarietà - fa rilevare che l'applicazione della legge n. 14 del 1978, relativa al parere sulla nomina del presidente dell'ente, è un elemento di minimo controllo del Parlamento, verso il quale l'ente pubblico deve essere più vicino.

Riformula quindi l'emendamento nel senso che al comma 1 dell'articolo 8 dopo la parola «presidente» propone di aggiungere le parole «in sede di Consiglio. la nomina deve sottostare ai disposti della legge 28 gennaio 1978, n. 14».

Seguono ripetuti interventi, per chiarimento, dei senatori FIEROTTI, CUSIMANO e LA RUSSA.

Il relatore BUCCI propone, come subemendamento alla nuova formulazione dell'emendamento del senatore Robusti, di sostituire la parola «in sede di consiglio» con le parole «sentito il consiglio di amministrazione».

Sulla proposta concorda il senatore ROBUSTI.

Prendono la parola i senatori BORGIA (perplesso), FERRARI (richiama la normativa regionale), NATALI (il «sentito il consiglio di amministrazione» spegne la posizione del presidente) e CUSIMANO (prevedendosi il parere parlamentare, appare inutile sentire il consiglio di amministrazione).

La Commissione respinge quindi la proposta del relatore ed approva la parte dell'emendamento del senatore Robusti riguardante l'applicazione della legge n. 14 del 1978.

Successivamente è dichiarato decaduto l'emendamento 8.4, ed approvato l'emendamento 8.5.

Prende, a questo punto, la parola il senatore BORRONI per rilevare come nelle ultime sedute della Commissione siano emerse, sempre di frequente, posizioni diverse nella maggioranza, cosa che ha determinato – come ha confermato la discussione di oggi – difficoltà a procedere speditamente. Poichè il decreto-legge sarà reiterato, aggiunge il senatore Borroni, il Gruppo Progressisti-Federativo dichiara sin d'ora che intende adoperarsi perchè prima della pausa natalizia il provvedimento sia licenziato per l'Assemblea.

A tale scopo egli si dice disponibile a limitarsi alla presentazione di pochissimi emendamenti in Commissione, riservandosi di presentarne altri in Assemblea; chiede quindi che anche i Gruppi della maggioranza facciano altrettanto e contribuiscano a fare in modo che il decreto-legge proceda in tempi rapidi.

Il senatore FIEROTTI concorda su quanto prospettato circa il modo di procedere. Sottolinea che non c'è stata una spaccatura di maggioranza ma una dialettica costruttiva, non basata su arroccamenti ideologici. Si dice quindi completamente d'accordo col senatore Borroni sulla necessità di andare avanti rapidamente nell'esame del nuovo decreto-legge, assicurando sin d'ora che non prevede di presentare emendamenti.

Anche il senatore CUSIMANO, dopo aver espresso apprezzamento al senatore Borroni, assicura che non presenterà emendamenti.

Concordano altresì col senatore Borroni i senatori BORGIA, LA RUSSA e DI MAIO.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA dichiara quindi di considerare positivamente la raccomandazione contenuta nel seguente ordine del giorno, illustrato dal senatore ROBUSTI:

«La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica,

in relazione al lavoro sin qui svolto nell'esame del disegno di legge n. 900 per la conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA,

raccomanda

al Governo di acquisire, in sede di reiterazione del predetto decreto-legge, gli emendamenti approvati.

(O/900/1/9)

ROBUSTI

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548,
recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo
E.I.M.A. (900)**

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente.
2. In caso di assenza le funzioni vengono svolte da un dirigente nominato dall'amministratore all'inizio del suo mandato, ovvero dal dirigente più anziano.
3. L'amministratore è nominato dal Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 491, e di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, delle finanze e del tesoro, fra soggetti di provata professionalità e d'esperienza i quali nel quinquennio antecedente la nomina non abbiano assunto incarichi e svolto attività professionale per l'AIMA o per privati che abbiano intrattenuto rapporti con l'AIMA ed esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;
 - b) attua i programmi annuali e pluriennali, propone il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di contratto nonché gli schemi di convenzioni;
 - d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;
 - e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa di conti degli assuntori medesimi;
 - f) adotta la relazione annuale concernente l'attività dell'Ente;
 - g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazione professionale ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto o il regolamento attribuiscono alla sua competenza;

i) presenta annualmente al Ministro il bilancio dell'Ente corredato da una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati conseguito dall'Ente medesimo.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabiliti:

- a) la durata dell'incarico;
- b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e la compatibilità;
- c) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal Ministro».

8.1

DI BELLA, BARBIERI, CORVINO, BORRONI,
SCRIVANI

sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'amministratore esercita le seguenti attribuzioni:

a) adotta, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) delibera programmi annuali e pluriennali, propone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di contratto nonché gli schemi di convenzioni;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa di conti degli assuntori medesimi;

f) redige la relazione annuale concernente l'attività dell'Ente;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazione professionale ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto regolamento attribuisce alla sua competenza;

i) presenta annualmente al Ministro il bilancio dell'Ente corredato da una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati conseguiti dall'Ente medesimo.

3. Con il regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, sono stabiliti:

a) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

b) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal Ministro».

8.2

FERRARI Francesco, DEGAUDENZ, BORGIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(L'amministratore e direttore generale)

L'amministratore è nominato dal Consiglio dura in carica 3 anni. La nomina deve sottostare ai disposti della legge n. 14 del 28 gennaio 1978.

2. Con regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di amministratore e le incompatibilità;

b) i casi nei quali l'amministratore può essere revocato dal presidente;

c) i compiti e le attribuzioni dell'amministratore e direttore generale devono essere definiti nello statuto.

8.3

ROBUSTI

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «con contratto di durata non superiore a cinque anni».

8.4

FIEROTTI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

FIEROTTI

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

75ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE*

(359) CAVAZZUTI ed altri. – *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità* (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Con distinte e successive votazioni la Commissione, all'unanimità, accoglie gli emendamenti 2.0.2/1, 2.0.2 (nel testo modificato) e 2.0.3.

Il senatore DEMASI sottolinea la duplice esigenza di garantire che i posti in organico vengano coperti esclusivamente attraverso l'espletamento di pubblici concorsi e che al tempo stesso, in sede di prima attuazione della istituenda normativa, anche i dipendenti ministeriali possano accedere alle selezioni per la copertura degli organici. Sulla questione si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori DEBENEDETTI, CAVAZZUTI, il relatore BAGNOLI e il presidente CARPI che riformula l'emendamento 3.1 nel senso indicato dal senatore Demasi: tale emendamento è quindi posto in votazione e risulta accolto all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che, conseguentemente, l'emendamento 3.2 risulta precluso.

La Commissione unanime accoglie poi l'emendamento 4.1.

Il PRESIDENTE avverte che sono preclusi gli emendamenti 4.2 e 4.0.3 e ricorda che con l'approvazione dell'emendamento 2.0.1 è stato soppresso l'articolo 6.

Sono quindi separatamente posti in votazione, e accolti all'unanimità, gli emendamenti 5.1, 6.0.1 e 7.1.

Accogliendo una proposta del presidente CARPI, che ritira l'emendamento 7.0.1, il senatore CAVAZZUTI riformula l'emendamento 7.0.1/1, sottoscritto da tutti i rappresentanti dei Gruppi: tale emendamento viene poi accolto all'unanimità dalla Commissione la quale, successivamente, approva all'unanimità anche l'emendamento 7.0.2.

Dopo che il senatore CAVAZZUTI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 7.0.4, l'emendamento 7.0.3 viene accolto dalla Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE si delibera che il disegno di legge assumerà il seguente titolo: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica autorità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità». La Commissione unanime, infine, conferisce al relatore BAGNOLI il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 359, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

La seduta termina alle ore 10.

76ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica PODESTÀ.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1132) Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il presidente CARPI il quale ricorda preliminarmente che con il disegno di legge in titolo l'Agenzia spaziale italiana, di cui è nota la difficilissima situazione finanziaria e gestionale, viene assoggettata a un regime di amministrazione straordinaria, in senso atecnico, fino al riordino degli enti operanti nel settore della ricerca. L'articolo 1, comma 2, dispone infatti la decadenza degli organi ordinari dell'ASI e la nomina, da parte del Presidente del Consiglio su

proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di un amministratore unico, al quale compete, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il compito di ricostituire gli organi consultivi disciolti e di predisporre un piano triennale di riassetto economico-finanziario dell'Agenzia.

È prevista altresì la nomina di tre organi collegiali: una commissione di controllo, nominata con lo stesso decreto di nomina dell'amministratore unico, composta da un consigliere della Corte dei conti, presidente, da un componente designato dal Ragioniere generale dello Stato - dirigente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale - e da un componente scelto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra esperti di economia aziendale; una commissione di esperti, incaricata di esprimere un parere al Ministro - che dispone in materia con proprio decreto - sulla quota di finanziamento del Piano spaziale nazionale riservato all'attività di ricerca fondamentale, già quantificato in misura non inferiore al 15 per cento ai sensi del comma 4, articolo 4 della legge n. 186 del 1988; una commissione di verifica, nominata dal medesimo Ministro, con il compito di fare luce sull'attività svolta dall'ASI in modo da fornire le risposte richieste dagli atti di sindacato parlamentare.

Infine il comma 1 dell'articolo 5 prevede che il contributo italiano per la partecipazione ai programmi dell'Agenzia spaziale europea sia iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1995 in un apposito e distinto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

In generale, il disegno di legge appare ispirato all'esigenza di disciplinare un periodo di transizione verso l'obiettivo del risanamento dell'Agenzia, caratterizzato dalla figura dell'amministratore unico e dalla devoluzione in capo al Ministro di alcuni poteri in ordine alla definizione del Piano spaziale nazionale, alla determinazione delle quote dei finanziamenti da destinare alla ricerca scientifica fondamentale e delle somme da destinare all'Agenzia spaziale europea - ESA.

Ha destato fondate perplessità, presso la Commissione affari costituzionali, che ha espresso sul disegno di legge in titolo un parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune proposte di modifica, il fatto che la nomina di uno dei componenti avvenga su designazione del Ragioniere generale dello Stato e non del Ministro del tesoro. Sempre per quanto concerne il comma 4 dell'articolo 1, si rende necessario un coordinamento del testo nella parte in cui si prevede attualmente la designazione di un componente da parte del Ragioniere generale dello Stato e la scelta dell'altro da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: appare preferibile che in entrambi i casi si utilizzi il termine «designato», considerato che in ogni caso la nomina viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 dispone l'istituzione di una commissione ministeriale con compiti di verifica dell'attività dell'ASI: trattandosi di un organo amministrativo non appare necessaria una disposizione di legge. Ove comunque si voglia ricorrere ad essa, occorre rilevare che non è previsto un termine per l'attività della Commissione nè una forma di comunicazione delle conclusioni di essa al Parlamento.

Come si è già osservato, con l'articolo 5 comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riassume di fatto

le competenze in ordine alla determinazione dei fondi da destinare alla partecipazione italiana ai programmi ESA.

Per quanto concerne il comma 2, occorrerebbe introdurre un principio in base al quale le somme destinate al funzionamento delle commissioni sono impiegate nei limiti delle disponibilità del bilancio annuale, previsti dalla legge istitutiva dell'ASI, in una misura massima corrispondente ai risparmi derivanti dalla soppressione degli ordinari organi amministrativi: in tale senso è espressa anche la condizione formulata dalla Commissione bilancio, in sede di espressione del prescritto parere.

In conclusione, il Presidente preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti intesi a recepire le condizioni poste dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio in sede di espressione dei rispettivi pareri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LORENZI ricorda che soprattutto nella passata legislatura la sua parte politica ha denunciato vigorosamente il processo di degenerazione dell'ASI, fino ad ottenerne il commissariamento, e si è impegnata per risolvere il controverso problema della determinazione della quota dei finanziamenti del piano spaziale nazionale che la legge n. 186 del 1988 vincolava per la ricerca fondamentale valutabile, dall'istituzione dell'Agenzia ad oggi, in circa 400 miliardi. L'azione del Gruppo della Lega Nord si è ispirata alla costante rivendicazione di una osservanza rigorosa della legge istitutiva dell'ASI su tale punto e ha posto in evidenza la gravissima degenerazione finanziaria e gestionale dell'ente, culminata in recenti iniziative giudiziarie. Anche il commissariamento disposto lo scorso anno si è rivelato inefficace e, sotto questo profilo, la proposta in discussione, proponendo lo scioglimento degli organi ordinari e il contestuale avvio dell'amministrazione straordinaria, appare nella sostanza condivisibile. Rimangono tuttavia aperti alcuni problemi, soprattutto per quanto riguarda l'effettiva destinazione di adeguate risorse finanziarie alla ricerca di base e la determinazione delle quote di risorse finanziarie che devono essere impegnate per adempiere agli impegni assunti in relazione alla partecipazione italiana ai programmi comunitari posti in essere dall'Agenzia spaziale europea. A tale proposito occorre ricordare che gran parte del dissesto finanziario dell'ASI deriva dall'assunzione di impegni internazionali esorbitanti rispetto alle effettive disponibilità di bilancio dell'ente. Su questi temi il senatore Lorenzi si riserva di presentare alcuni emendamenti.

Il senatore Karl FERRARI rileva che il disegno di legge in discussione presenta un indiscutibile profilo di urgenza, a fronte del quale, peraltro, vi è l'esigenza di disporre del tempo necessario per un approfondimento delle principali tematiche in esso affrontate. In particolare, esprime perplessità sulla previsione recata dal comma 4 dell'articolo 1 per la parte in cui si prevede che la presidenza dell'organo di controllo ivi istituito sia attribuita ad un consigliere della Corte dei conti. A suo avviso, infatti, occorrerebbe precisare che in regime di amministrazione straordinaria devono essere fatte comunque salve le competenze di controllo attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente.

Il ministro PODESTÀ fa presente in primo luogo che la vicenda dell'ASI ha dato luogo a uno dei più consistenti sperperi di denaro pubblico degli ultimi anni. La necessità di provvedere avrebbe ampiamente giustificato il ricorso a un decreto-legge, ma ulteriori considerazioni di opportunità, soprattutto sul piano istituzionale, hanno fatto ritenere preferibile l'adozione di un disegno di legge, con la contestuale segnalazione dell'urgenza del medesimo alla Presidenza del Senato. Non vi è dubbio che le misure proposte avrebbero potuto essere adottate in gran parte per via amministrativa, ma il Governo ha preferito coinvolgere il Parlamento nelle principali decisioni su una questione che ritiene di grande rilevanza. Le osservazioni del senatore Lorenzi sono ampiamente condivisibili, soprattutto per quello che riguarda l'esigenza di determinare le modalità di copertura e di attribuzione dei finanziamenti da destinare alla ricerca fondamentale: su tale tema egli è disposto a valutare con attenzione le proposte emendative che verranno eventualmente presentate. La situazione attuale dell'ASI, caratterizzata da una conflittualità endemica tra gli organi di vertice dell'ente che ne ha provocato una quasi totale paralisi operativa, giustifica ampiamente la scelta dell'amministrazione straordinaria. In alcuni casi, infatti, il presidente in carica ha disatteso le direttive del Ministro, ad esempio continuando ad assumere impegni in sede internazionale con discutibili motivazioni, nonostante la sempre più grave situazione finanziaria. A tale proposito va ricordato che l'Italia è stata ed è tuttora uno dei principali finanziatori dell'ESA, ma le ricadute di tali impegni sull'industria italiana sono pressochè inesistenti, mentre, invece, le industrie francesi e tedesche se ne sono ampiamente giovate. L'indebitamento dell'ente, peraltro, ha raggiunto la soglia di guardia, come è stato segnalato dalla Corte dei conti. L'amministrazione straordinaria ha proprio il fine di appurare in via definitiva la realtà attuale dell'ASI e di predisporre un piano di risanamento e riordino effettivamente innovativo. Per tali motivi, il Ministro ritiene necessario pervenire all'approvazione del disegno di legge in titolo nel più breve tempo possibile e si dichiara disposto a prendere in considerazione le proposte emendative preannunciate.

Il senatore COVIELLO esprime anche a nome della sua parte politica apprezzamento per le misure recate dal disegno di legge in titolo e per la scelta, di cui il Ministro ha dato conto, di assumere una iniziativa legislativa per sottoporre a una verifica politica in sede parlamentare provvedimenti che, di per sè, avrebbero potuto essere adottati anche in via amministrativa. Egli condivide l'esigenza di procedere con il dovuto rigore sulla via del risanamento finanziario e gestionale dell'ASI, ponendo fine a una situazione degenerativa non più tollerabile. Entrando nel merito del provvedimento, segnala l'opportunità di riformulare il comma 4 dell'articolo 1, nel senso di attribuire la competenza a designare uno dei componenti dell'organo di controllo al Ministro del tesoro e non al Ragioniere generale dello Stato. Si dichiara inoltre perplesso sulla prevista attribuzione della presidenza di detto organo a un magistrato della Corte dei conti e ritiene preferibile che tale carica sia ricoperta da un soggetto dotato di diversa qualificazione professionale, anche al fine di salvaguardare e distinguere la funzione di controllo attribuita per legge alla magistratura contabile. Esprime infine il dubbio che la competenza

dell'organo collegiale previsto dal comma 4 dell'articolo 1 possa sovrapporsi con quella della commissione istituita all'articolo 4.

Con riferimento a tale ultima osservazione, il MINISTRO precisa che mentre la Commissione istituita dal comma 4 dell'articolo 1 esercita il controllo sugli atti dell'amministrazione straordinaria, la commissione istituita dall'articolo 4 ha un compito di indagine sulla passata gestione dell'Agenzia.

Il senatore LOMBARDI CERRI conviene con l'esigenza di pervenire in tempi brevi all'approvazione del disegno di legge in discussione, che, peraltro, dovrà probabilmente essere meglio articolato, in alcune sue parti, attraverso l'approvazione di appositi emendamenti. A tale proposito, osserva che le competenze attribuite all'amministratore straordinario appaiono assai ampie, al punto, forse, da far ritenere che sia preferibile prevedere l'istituzione di un organo collegiale.

Secondo il senatore LARIZZA, il Ministro ha reso affermazioni assai impegnative, che giustificano ampiamente l'urgenza di adottare le più opportune misure per fare fronte alla grave situazione dell'ASI. Esprime altresì apprezzamento per la scelta di coinvolgere le Camere su una materia così rilevante e tuttavia segnala l'esigenza di disporre del tempo necessario per approfondire le varie problematiche emerse nella discussione, soprattutto in relazione alle proposte emendative preannunciate. In particolare, per quanto concerne le risorse finanziarie destinate alla ricerca di base, appare evidente che l'assenza di regole e l'accentuata discrezionalità esercitata dagli organi di vertice dell'ASI, senza la garanzia di adeguati controlli, hanno determinato una situazione in cui gli interessi delle imprese sono risultati di fatto prevalenti rispetto a quelli della ricerca. Occorre pertanto una riflessione approfondita sui compiti dell'Agenzia, utilizzando il periodo dell'amministrazione straordinaria – il cui termine finale deve essere fissato con precisione – per procedere a un riordino di tutto il settore spaziale, tenuto conto del suo rapporto con diversi comparti produttivi e della importanza che esso riveste sotto il profilo occupazionale e dell'innovazione tecnologica.

Il presidente CARPI prende atto del consenso emerso nel corso del dibattito sull'impostazione del disegno di legge in titolo. Esprime un particolare apprezzamento per la scelta del Governo di presentare un disegno di legge evitando il ricorso alla decretazione d'urgenza sulla materia in discussione. Pertanto, ritiene necessario organizzare il seguito dei lavori in modo da conciliare l'esigenza di un'approfondita riflessione con l'urgenza, chiaramente rappresentata dal Ministro, di varare misure che appaiono assolutamente indifferibili. A tale proposito, occorre tener presente anche i vincoli regolamentari posti al prosieguo della trattazione del disegno di legge in titolo nei prossimi giorni a causa dell'imminente inizio della sessione di bilancio.

Sulle modalità di prosecuzione della discussione del disegno di legge n. 1132 si apre quindi una discussione, alla quale prendono parte i senatori LARIZZA, COVIELLO, FERRARI Karl e il presidente CARPI.

Al termine, la Commissione, preso atto dell'andamento complessivo della discussione, dell'esigenza di rispondere alle motivazioni di urgenza rappresentate dal Ministro e di quella espressa da rappresentanti di alcuni Gruppi politici di disporre del tempo necessario per approfondire i temi del provvedimento, delibera di rinviare il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani alle ore 9.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359)

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

«Articolo 2-ter.

(Poteri dell'autorità)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto delle disposizioni di legge e degli atti di concessione nonché dei contratti di servizio di cui all'articolo 7-ter;

c) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti irroga, ferme restando le sanzioni di natura penale, sanzioni amministrative pecuniarie di importi non inferiori a lire 50 milioni fino a un massimo di lire 1 miliardo, con facoltà di aumentare quest'ultimo, per le violazioni più gravi, fino al 10 per cento del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da parte dell'impresa che ha posto in essere l'infrazione; irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie di importi non superiori a lire 500 milioni in caso di mancata ottemperanza, da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli; nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri l'Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie non inferiore a lire 30 milioni e non superiori a lire 300 milioni; in caso di reiterazione della violazione l'Autorità può imporre, ove le condizioni del servizio lo consentano, la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero la sospensione o la revoca della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti non corretti nei confronti dell'utente, imponendo, se del caso, un indennizzo da corrispondere all'utente in correlazione con la durata del disservizio.

2. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni; l'Autorità può inoltre disporre perizie, analisi economiche e statistiche e consultare esperti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite procedure istruttorie idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

4. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti in unico grado dinanzi al Consiglio di Stato.

5. L'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: «Essi sono proposti in unico grado dinanzi al Consiglio di Stato».

2.0.2

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CAVAZZUTI, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

All'emendamento 2.0.2, sostituire i commi 4 e 5 dell'articolo 2-ter con il seguente:

«4. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e sono proposti in unico grado dinanzi alla Corte d'appello di Roma».

2.0.2/1

CAVAZZUTI, CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

«Articolo 2-quater.

(Organizzazione dell'autorità)

1. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa nei limiti dello stanziamento iscritto in un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'Autorità, con propri regolamenti, delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti le modalità di assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale nonché l'ordinamento delle carriere, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione finanziaria, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle entrate e delle spese.

3. I regolamenti di cui al comma 3 sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la conformità alla presente legge e li rende esecutivi con proprio decreto entro il termine di venti giorni dal ricevimento a meno che, entro il medesimo termine, non intenda formulare proprie osservazioni. Queste ultime devono essere documentate, in un unico contesto, sull'insieme del regolamento e delle singole disposizioni che lo compongono. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi».

2.0.3

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CAVAZZUTI, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Articolo 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3.

(Personale dell'autorità)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7-bis, comma 1, è definita la pianta organica dell'Autorità che non può eccedere le 80 unità.

2. Per la copertura dei posti in organico si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In sede di prima attuazione della presente legge si provvederà mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale posto in mobilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a seguito del riordino delle funzioni previste dall'articolo 7-bis.

3. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 40 unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, ove necessario, di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, di durata non superiore a quattro anni.

4. Il personale in servizio presso l'Autorità non può assumere altro impiego o incarico nè esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore».

3.1 (nuovo testo)

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CA-
VAZZUTI, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Articolo 3.

(Organizzazione interna e personale dell'Autorità)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definita la pianta organica dell'Autorità, che non può essere fissata in un numero inferiore alle 80 unità.

2. Per la copertura dei posti in organico corrispondenti alla qualifica funzionale fino alla VII compresa, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In sede

di prima attuazione della legge si provvederà mediante selezione per l'inquadramento del personale posto in mobilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a 15 unità. Può anche avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

4. L'Autorità delibera le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale, nonché all'ordinamento delle carriere, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. Tali regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la conformità alla presente legge e li rende esecutivi con proprio decreto entro 20 giorni dal ricevimento, salva la facoltà entro tale termine di formulare proprie osservazioni, dall'invio delle quali decorre un ulteriore periodo di 20 giorni, concluso il quale i regolamenti diventano esecutivi.

5. Il personale di servizio presso l'Autorità non può assumere altro impiego o incarico nè esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore».

3.2

DEBENEDETTI

Articolo 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CA-
VAZZUTI, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Articolo 4.

(Funzioni dell'autorità)

1. L'Autorità svolge le seguenti funzioni:

a) propone al Ministro dell'industria i servizi da assoggettare a regime di concessione e autorizzazione e individua i criteri di massima della fornitura del servizio in relazione alle prestazioni minime essenziali da fornire per interessi generali; su tali proposte il Ministro si esprime entro 30 giorni solo in caso di dissenso con le proposte dell'Autorità;

b) determina, per i servizi che si debbono assoggettare al regime di concessione o autorizzazione, i contenuti dei singoli atti di concessione o autorizzazione, nonché le condizioni di accesso che, nel rispetto dei principi di libertà d'iniziativa e di concorrenzialità, devono includere i casi in cui le imprese abbiano l'obbligo di prestare il servizio con continuità e in condizioni di eguaglianza e le modalità per assicurare il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, con particolare riguardo per quelle degli anziani, dei disabili, e la tutela dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute dei lavoratori occupati;

c) modifica singole clausole degli atti di autorizzazione, nonché le condizioni tecniche di svolgimento dei servizi, ove lo richieda l'andamento del mercato o le esigenze dell'utenza;

d) determina i costi delle singole prestazioni, procedendo alla loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

e) stabilisce e aggiorna periodicamente, in relazione all'andamento del mercato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tariffe dei servizi e il loro ammontare massimo sull'intero territorio nazionale, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, in modo da assicurare l'efficienza del servizio e la sua adeguata diffusione sul territorio nazionale, tenendo separati dalle tariffe qualsiasi tributo e onere improprio;

f) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, eventualmente differenziandoli per settore, zone geografiche, tipo di prestazione e categoria dell'utenza;

g) vigila sullo svolgimento dei servizi e determina i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove l'esercente violi le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel contratto di servizio; vigila e verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di, nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari:

1) assicurare la parità di trattamento tra gli utenti;

2) garantire la continuità delle prestazioni;

3) verificarne periodicamente la qualità acquisendo anche la valutazione degli utenti;

4) garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi;

5) consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico;

6) ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio;

7) assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni;

h) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studiandone anche l'evoluzione del mercato anche con il fine di promuovere le iniziative, amministrative e, eventualmente, normative, volte

a migliorarne le condizioni di gestione ed erogazione; annualmente presenta al Presidente del Consiglio, che la trasmette al Parlamento, una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta nel settore di propria competenza;

i) pubblicizza le condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dell'utenza;

l) in quanto Autorità nazionale competente per la regolazione e il controllo dei servizi, presta consulenza al Governo nelle materie di competenza».

4.2

DEBENEDETTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Poteri dell'autorità)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità può:

a) richiedere alle imprese esercenti il servizio ogni informazione;

b) effettuare controlli, mediante accesso a tutte le sedi e dipendenze dell'impresa, ispezioni e acquisizione di documenti, avvalendosi del proprio personale;

c) ricevere, valutare e decidere reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, singoli o associati, relativi al rispetto dei livelli qualitativi delle prestazioni, compresi quelli tariffari, da parte delle imprese esercenti, imponendo le modifiche opportune ovvero procedendo, nei casi più gravi, alla revoca della concessione o della autorizzazione;

d) attribuire annualmente attestati di qualità alle imprese esercenti per l'efficienza e la qualità delle prestazioni rese;

e) al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di legge, degli atti di concessione e di autorizzazione e delle direttive emanate dalla stessa Autorità, irrogare, ferme restando le sanzioni di natura penale eventualmente ricorrenti, una sanzione amministrativa, pecuniaria di ammontare non inferiore a 50 milioni e non superiore a un miliardo di lire, salva la facoltà di aumentare il limite massimo, per le violazioni più gravi, fino al 10 per cento del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente dall'impresa responsabile della violazione; nel caso in cui l'impresa non ottemperi alla richiesta di informazioni o le fornisca non veritiere, impedisca l'effettuazione di controlli, rifiuta la consegna di documenti, l'ammontare della sanzione pecuniaria irrogata non può superare i 500 milioni di lire; nel caso in cui le informazioni rese o i documenti forniti non siano veritieri, o siano parziali, l'ammontare della sanzione pecuniaria irrogata non può essere inferiore ai 30 milioni e non può superare i 300 milioni di lire; i valori di tali sanzioni si intendono rivalutati nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso; nel caso di reiterazione di violazioni l'Autorità può imporre – ove le condizioni del servizio lo consentano – la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi, ovvero la sospensione o la revoca della concessione».

4.0.3

DEBENEDETTI

Articolo 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CAVAZZUTI, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis.

(Conciliazione)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni, i termini perentori e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione in contraddittorio presso l'Autorità, nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio.

2. Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di conciliazione, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale il quale, se proposto, è improcedibile.

3. L'Autorità investita del tentativo di conciliazione può disporre provvedimenti temporanei diretti a ristabilire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

4. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo».

6.0.1

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CAVAZZUTI, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Articolo 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 7.

(Normativa sulla concorrenza)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Per le imprese operanti nei settori dei servizi di pubblica utilità, in relazione ai quali operino appositi organismi di regolazione, l'Au-

torità resta competente limitatamente alle operazioni di fusione e di concentrazione».

2. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esprime parere obbligatorio alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali di pubblica utilità a rete».

7.1

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CA-
VAZZUTI, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Articolo 7-bis.

(Trasferimento di competenze e riordino di uffici)

1. Al fine di evitare duplicazioni organizzative e funzionali sono emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti per la soppressione delle competenze, il riordino degli uffici e delle piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge, ivi comprese quelle esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati prevedendo la soppressione degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge, il trasferimento integrale delle competenze relative all'Autorità, la conseguente revisione degli organici anche ai fini dei processi di mobilità di cui all'articolo 7.

3. A partire dall'esercizio 1995, il Ministro del tesoro, è autorizzato a sopprimere le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli di bilancio relativi agli uffici di cui al comma 2».

7.0.1

CARPI

L'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 7-bis.

1. In applicazione dell'articolo 2-bis, comma 2, sono soppressi gli organi statali o pubblici, anche collegiali, che svolgono funzioni amministrative nel settore di competenza dell'Autorità, cessano altresì le competenze esercitate in materia dal comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla soppressione, al conseguente riordino degli uffici e all'assegnazione del personale».

7.0.1/1 (nuovo testo)

CAVAZZUTI, CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

«Articolo 7-ter.

(Concessione e contratto di servizio)

1. I servizi sono esercitati in regime di concessione nei casi espressamente previsti dalla legge. Le relative concessioni hanno carattere oneroso e contengono l'indicazione degli obiettivi generali da realizzare nello svolgimento dei servizi, garantendo un equo trattamento tra tutti i soggetti esercenti i medesimi. La scelta dei concessionari avviene nel rispetto della normativa comunitaria.

2. L'esercizio dei servizi, in qualsiasi forma effettuato, è disciplinato da contratti di servizio stipulati fra l'Autorità e il gestore del servizio che definiscono tra l'altro:

- a) la specificazione degli obiettivi generali da perseguire nella gestione del servizio;
- b) gli obblighi reciproci relativi allo svolgimento del servizio;
- c) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;
- d) le modalità e le procedure di indennizzo automatico;
- e) le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di servizio medesimo.

3. Il contratto impegna il gestore a predisporre una carta dei servizi nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

4. Le determinazioni dell'Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), costituiscono modifica o integrazione del contratto di servizio».

7.0.2

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CAVAZZUTI, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

«Articolo 7-quater.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, valutato in lire 10 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede:

- a) quanto a lire 5 miliardi, a decorrere dal 1995, mediante quota parte dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 2-bis;

b) quanto a lire 5 miliardi, a decorrere dal 1995, mediante contributo a valere sul bilancio di esercizio dei soggetti esercenti il servizio come derivanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

2. Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. A decorrere dal 1996 i soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 2, sono tenuti a versare all'entrata del Bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ogni anno, un contributo di importo pari allo 0,5 per mille dei corrispettivi di servizio percepiti nell'ultimo esercizio sociale o finanziario, secondo modalità fissate con proprio decreto dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3

CARPI, BAGNOLI, BALDELLI, BONANSEA, CAVAZZUTI, DIBENEDETTI, DEMASI, FERRARI
Karl, LARIZZA, LORUSSO, MASIERO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi per il 1994, lire 20 miliardi per il 1995 e lire 37 miliardi per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando la rubrica relativa al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni di bilancio».

7.0.4

CAVAZZUTI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

56ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

indi del Vice presidente

MULAS

*La seduta inizia alle ore 15.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: parere favorevole)
(L014 078, C11ª, 0004º)

Il relatore, senatore SPISANI, illustra brevemente il *curriculum vitae* dell'avvocato Pietro Magno, proposto quale Presidente dell'INAIL, rilevando che i titoli riportati nel *curriculum* possono essere valutati positivamente in relazione all'incarico. Propone pertanto di esprimere parere favorevole alla proposta di nomina.

Il senatore NAPOLI esprime il proprio parere favorevole sulla proposta del relatore.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore MAGLIOCCHETTI.

Il senatore SPISANI annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di nomina in esame.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che risulta approvata con 12 voti favorevoli, 2 voti contrari e 6 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BARRA, BEDIN, CARNOVALI, DANIELE GALDI, DE LUCA, FLORINO, GRUOSSO, MAGLIOCCHETTI, MANFROI, MANZI, MININNI-JANNUZZI, MULAS, NAPOLI, PELELLA, PUGLIESE, BORGIA in sostituzione del senatore Secchi; SMURAGLIA, SPISANI, TAPPARO e GARATTI in sostituzione del senatore Zanetti.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: parere favorevole)
(L014 078, C11*, 0005°)

Il relatore, senatore TAPPARO, illustra brevemente il *curriculum vitae*, particolarmente ricco sul piano degli incarichi ricoperti e della preparazione scientifica, dell'Ingegnere Gianni Billia proposto quale Presidente dell'INPS. Pur manifestando qualche perplessità sul piano dell'opportunità di tale nomina propone tuttavia l'espressione di un parere favorevole.

Si associano alla proposta di parere favorevole espressa dal relatore, i senatori DE LUCA, SPISANI, NAPOLI, MANFROI, FLORINO e BEDIN.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che risulta approvata con 19 voti favorevoli e 4 astenuti.

Partecipano alla votazione i senatori BARRA, BEDIN, CARNOVALI, DELFINO in sostituzione del senatore Cecchi Gori, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, FLORINO, GRUOSSO, MAGLIOCCHETTI, MANFROI, MANZI, MININNI-JANNUZZI, MULAS, NAPOLI, PELELLA, PUGLIESE, BORGIA in sostituzione del senatore Secchi, SMURAGLIA, SPISANI, TAPPARO, ZACCAGNA e GARATTI in sostituzione del senatore Zanetti.

IN SEDE REFERENTE

(989) Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura

(42) FERRARI Francesco e CAMO: modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il Presidente MULAS ricorda che dei due provvedimenti era stata data illustrazione dal relatore, senatore Bedin, rispettivamente nelle sedute del 9 novembre 1994 e del 22 novembre 1994. Dichiarata pertanto aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore DE LUCA che sottolinea anzitutto come il disegno di legge di iniziativa governativa debba essere valutato prescindendo dall'accordo contenuto nel protocollo dell'ottobre 1994, a cui la relazione di accompagnamento afferma di far riferimento; tale protocollo, infatti, ha suscitato forti riserve da parte dei rappresentanti dei lavoratori che lo hanno in gran parte subito. Si sofferma quindi sulla disciplina dei contratti a tempo determinato contenuta nell'articolo 1, esprimendo perplessità sulla definizione di «stagionale» che diventa comprensiva di ogni attività del settore, conseguentemente rendendo questo tipo di contratto applicabile in ogni caso, prescindendo da ogni causalità. Esprime quindi riserve anche sul comma 3 dello stesso articolo che, per quanto riguarda la comunicazione dell'assunzione all'uffi-

cio di collocamento, elimina il termine dei 15 giorni per contratti a termine di durata complessiva non superiore a 180 giorni. Il giudizio sulle norme in questione non può quindi che essere fortemente critico se si tiene conto che non è certo nella totale mancanza di regole che può essere rintracciata la flessibilità cui fa riferimento anche il piano Delors, ma piuttosto nell'introduzione di regole duttili. Forti perplessità esprime poi sull'articolo 2, relativo al lavoro a tempo parziale in agricoltura: lasciare tutto alla contrattazione collettiva senza specificarne il livello o dettar regole nella eventuale assenza di essa può infatti creare problemi in rapporto ai diritti dei lavoratori.

Interviene quindi il senatore MANZI che sottolinea come il disegno di legge in esame vada esattamente nel senso opposto a quello delle auspicate dalle parti sociali, ovvero alla possibilità di dare al settore dell'agricoltura una disciplina, riguardante le garanzie dei lavoratori, simile a quella vigente in altri settori produttivi. Nel disegno di legge d'iniziativa governativa è del tutto assente la previsione dell'estensione della cassa integrazione ai lavoratori di questo settore ed una accettabile disciplina sui controlli. Fa inoltre notare come la chiamata nominativa in agricoltura, già stabilita da altri provvedimenti, combinata alle norme del disegno di legge n. 989 possa creare forti discriminazioni soprattutto in realtà molto piccole.

Il senatore BEDIN chiede chiarimenti in merito agli interventi che il gruppo di Rifondazione comunista ritiene opportuni sui disegni di legge in esame.

Il senatore MANZI risponde sottolineando come non sia accettabile lasciare completa libertà di azione al solo datore di lavoro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C11*, 0007*)

Il Presidente avverte che la Commissione è convocata per domani 24 novembre 1994 alle ore 9 oltrechè alle ore 15,00 come precedentemente stabilito. Avverte inoltre che l'ordine del giorno è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 1158 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alla manovra finanziaria, per il parere alla Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Nisticò.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Federfarma il dottor Giorgio Siri, presidente, il dottor Renzo Mori, vice presidente, il dottor Arnaldo Tempesta vice Presidente, il dottor Giuseppe Impellizzeri, direttore generale, il dottor Franco Caprino, segretario e il dottor Maurizio Picconi, consigliere; per la CGIL il dottor Ivan Cavicchi, responsabile del settore sanità, il dottor Beniamino Lapadula, responsabile del dipartimento per lo Stato sociale e la dottoressa Patrizia Di Berto, responsabile per la categoria sanità; per la CISL la dottoressa Lia Ghisani, segretario confederale, il dottor Giorgio Alessandrini, segretario generale della FISOS-CISL e il dottor Pippo Scoleri, segretario nazionale CISL medici; per la UIL il dottor Vittorio Pagani, segretario confederale, il dottor Mario Martinelli, responsabile dell'ufficio di politica sanitaria, il dottor Carlo Fiordaliso, segretario generale UIL sanità, la dottoressa Maria Vittoria Gobboincelli della UIL sanità e la dottoressa Graziana Del Pierre della UIL pensionati.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia: audizione dei rappresentanti della Federfarma e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C12ª, 0001ª)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 10 novembre.

Dopo un intervento di benvenuto del presidente ALBERTI CASELLATI, prende la parola il dottor SIRI. Egli, nel compiere un'ampia disamina sui punti salienti della riforma del settore farmaceutico, contenuti nel disegno di legge n. 1158, collegato al disegno di legge finanziaria,

ora all'esame del Senato, sviluppa la posizione della Federfarma sulla materia. Innanzitutto considera positivamente le disposizioni che affidano alla Commissione unica del farmaco, in quanto organo tecnico, la classificazione dei farmaci, secondo criteri di trasparenza predeterminati sul piano normativo, distinguendo correttamente tali competenze da quelle concernenti la valutazione dell'aspetto economico. Si esprime poi in senso favorevole circa il farmaco di riferimento, che produrrà un effetto calmieratore sul mercato: i cittadini non potranno che beneficiare dall'attuazione della riforma, come delineata dal provvedimento prima citato, in quanto verrebbero immessi sul mercato farmaci aventi minor prezzo. Sottolinea, poi, che la riforma prevede l'introduzione della farmaco «generico» che dovrebbe costare il 25 per cento in meno rispetto al corrispondente farmaco per il quale non sia ancora decaduta la brevettabilità. L'obiezione, da più parti rivolta, circa la lunghezza dei tempi indispensabili ad individuare il farmaco di riferimento, non è da prendere eccessivamente in considerazione, in quanto una prima fase, vale a dire quella relativa alla classificazione dei farmaci, è stata già portata a compimento. Se si considera poi che l'ottimizzazione delle confezioni, correlate ai cicli terapeutici, eviterà sprechi, si può complessivamente esprimere un giudizio positivo per una riforma che, nel rispetto delle regole del libero mercato, si presenta come una garanzia per il cittadino e lo Stato.

Il senatore BINAGHI chiede un chiarimento circa la differenza tra i prodotti galenici e quelli generici; quanto ai primi, teme che se venissero introdotti come farmaci di riferimento, esporrebbero i pazienti a serie conseguenze.

Il dottor SIRI tiene a precisare che per prodotto «generico» si intende quel prodotto industriale per il quale sia decaduta la brevettabilità: esso pertanto non è sinonimo di scarsa qualità. Ritene comunque necessario superare l'incongruenza legislativa circa la dizione utilizzata per indicare il prodotto «generico», qualificato invece come «galenico industriale». Quanto poi alla possibilità che i prodotti galenici vengano utilizzati come farmaci di riferimento, fa presente che non sussistono pericoli per i pazienti in quanto nella categoria, notoriamente, rientrano farmaci ad uso esterno.

Il dottor MORI sottolinea che la presenza di entrambi i prodotti sul mercato, lascia sempre salva la facoltà del medico di prescrivere l'uno o l'altro dei due farmaci.

Il senatore BINAGHI fa comunque presente che sarà inevitabile la tendenza a preferire il farmaco che costa di meno.

Il senatore MARTELLI interviene per ribadire la sua contrarietà circa la competenza della Commissione unica del farmaco a realizzare una organica riforma del settore farmaceutico. Obietta poi che l'assumere l'esperienza tedesca come punto di riferimento per la riforma in corso in Italia è fuorviante, se si tiene conto che l'omologo organo tedesco ha impiegato oltre cinque anni per procedere alla classificazione soltanto del 53 per cento dei prodotti farmaceutici presenti sul mercato.

Il dottor SIRI fa presente, a tale proposito, che non può considerarsi indicativo il periodo di tempo occorso in Germania per pervenire al farmaco di riferimento, in quanto non erano state previste sin dall'inizio precise scadenze per il termine del lavoro della Commissione competente. Fa poi presente che il 53 per cento dei prodotti classificati in Germania copre il 90 per cento delle specialità medicinali italiane.

Il senatore MARTELLI ritiene che, se il farmaco di riferimento dovesse essere applicato anche ai prodotti brevettati, si avrebbero serie ripercussioni sulla ricerca scientifica e si lascerebbero sul mercato prodotti di scarsa qualità che non garantirebbero al cittadino di poter disporre dei farmaci migliori.

Il dottor SIRI osserva che la riforma non porta alla eliminazione dal mercato di farmaci, che peraltro vengono classificati secondo un rapporto combinato di qualità e prezzo; è piuttosto il sistema delle «fasce» che ha portato ad una riduzione del numero di prodotti presenti sul mercato.

Il senatore GREGORELLI, nel dichiararsi innanzitutto contrario a quanto disposto dall'articolo 7 del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, fa presente che la posizione del suo Gruppo non è di pregiudiziale contrarietà alla riforma, bensì di non condivisione della scelta degli strumenti legislativi impiegati per perseguire l'obiettivo di riforma del settore farmaceutico.

La senatrice MODOLO chiede quali siano i fattori che determinano la differenza di prezzo fra prodotti simili ed in quale fascia rientrino i farmaci che non hanno brevetto.

Il dottor PICCONI ritiene che la riforma non incontri il favore del cittadino il quale è indotto a credere che sia meramente un criterio economico connesso al fabbisogno dello Stato, e non la difesa della sua salute, il metro di misura delle scelte politiche operate nel settore. Non giudica comunque eccessivamente lunghi i tempi per procedere alla classificazione dei farmaci; si potrà tener conto, al riguardo, dell'esperienza di classificazione operata in Germania in quanto i prodotti ivi commercializzati sono in larga misura presenti anche sul mercato italiano.

Il senatore CARELLA chiede quale sia il precipuo interesse della categoria dei farmacisti a sostenere la politica del farmaco di riferimento.

Il dottor SIRI risponde alla senatrice Modolo facendo presente che, sebbene a prodotti uguali dovrebbero corrispondere identici prezzi, nella realtà si verifica che registrazioni di farmaci avvenute in tempi successivi determinano prezzi diversi. Il compito della Commissione Unica del farmaco dovrebbe essere proprio quello di individuare il farmaco di riferimento che presenti un rapporto prezzo-beneficio migliore rispetto a prodotti analoghi. Adeguarsi al farmaco di riferimento sarà pertanto una condizione indispensabile per le industrie farmaceutiche

per non rischiare di essere espunte dal mercato. Quanto poi alle osservazioni del senatore Carella, fa presente che il favore espresso dalla Federfarma nei confronti dell'attuale riforma è motivato dal fatto che essa appare come l'unica seria alternativa ad una precedente proposta governativa che individuava nelle aste regionali gli unici strumenti per stabilire sul territorio il prezzo dei prodotti farmaceutici. L'attuale riforma, invece, appare alla categoria una proposta organica e strutturata che si innesta sulla difesa del principio del libero mercato e salvaguarda la qualità dei prodotti presenti sul mercato.

Conclusa l'audizione dei rappresentanti della Federfarma, la Commissione procede ad ascoltare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CIGL, CISL e UIL.

Dopo un intervento di benvenuto del presidente ALBERTI CASELLATI, prende la parola per la CGIL il dottor CAVICCHI. Egli fa preliminarmente presente che l'indagine conoscitiva avviata dalla 12ª Commissione non può prescindere dal fatto che si svolge contestualmente alla manovra di bilancio: il provvedimento collegato, infatti, disciplina in materia sanitaria due regimi, l'uno che scade nel settembre del 1995 e l'altro che dovrebbe avere inizio nel mese di ottobre dello stesso anno. Venendo ai singoli settori di intervento, esprime un giudizio favorevole sul lavoro svolto dalla Commissione unica del farmaco che, a suo avviso, ha garantito la trasparenza delle procedure seguite per la classificazione dei farmaci, ha portato a compimento la riforma del prontuario, ha consentito un risparmio della spesa farmaceutica di 5.000 miliardi nel 1994 e, in un più generale processo di riordino del settore, ha avviato un proficuo dialogo tra i rappresentanti della politica industriale e degli operatori sanitari. Il progetto di riforma dovrebbe innanzitutto presentare caratteri di efficacia ma altresì di stabilità, in quanto il mutamento delle regole che disciplinano il settore sanitario, con la frequenza cui si è assistito negli ultimi anni, sottopone i cittadini a notevoli disagi. Occorre pertanto che venga perfezionato il criterio di selezione nella scelta dei farmaci affinché si distingua efficacemente fra prodotti validi e farmaci che siano una semplice copia di altri prodotti presenti sul mercato. A tale riguardo sarebbe auspicabile una netta demarcazione fra una fascia positiva ed una fascia negativa nelle quali far rientrare rispettivamente i farmaci validi e quelli che andrebbero espunti dal mercato, ciò che porrebbe fine a tutte le esenzioni e *tickets*. Quest'ultima misura è ancora più indispensabile se si tiene conto che la possibile differenza di 6.000 miliardi fra la spesa farmaceutica che probabilmente si realizzerà dopo l'individuazione del farmaco di riferimento e il tetto di spesa posto dal provvedimento collegato, sarà probabilmente messa a carico del cittadino. Occorre pertanto che i prezzi dei farmaci vengano rideterminati in modo che essi includano non soltanto i costi di produzione e i margini di guadagno del settore industriale e dell'impresa di distribuzione, ma anche i criteri di qualità e di efficacia terapeutica dei prodotti. Si dichiara poi contrario ad una aliquota IVA così elevata, ed altresì parere contrario esprime circa la distribuzione indistinta dei finanziamenti per la ricerca, in quanto incorporati nelle sovvenzioni ai prodotti, a tutti i farmaci che pure non siano il risultato di una sperimentazione seria e costante. La riforma in atto dovrebbe quindi proce-

dere nello spirito di una negoziazione più produttiva tra le parti interessate affinché si pervenga a prezzi uguali in corrispondenza di farmaci che presentino le medesime qualità terapeutiche; affinché si eliminino dal mercato i farmaci «fotocopia» e si reintroduca quella politica degli «sconti» che le aziende farmaceutiche che intendevano entrare nel prontuario delle mutue negoziavano con le stesse. Un ulteriore stimolo ad una completa realizzazione della riforma del settore verrà dato dalla eventuale istituzione di un osservatorio dei prezzi e dalla previsione di confezioni correlate ai cicli terapeutici.

Il dottor PAGANI, in rappresentanza della UIL, si esprime nel senso di auspicare una graduale evoluzione dell'attuale sistema e si dichiara contrario all'articolo 1 del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria che ha reintrodotta il criterio del reddito, fonte di nuove discriminazioni sociali, fra i criteri di esenzione parziale o totale dell'assistenza farmaceutica.

La dottoressa GHISANI, in rappresentanza della CISL, ritiene che, oltre alla proposta di riforma del settore farmaceutico, destano preoccupazioni altri problemi derivanti dalle norme contenute nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria. Essi sono principalmente la previsione del pagamento di tariffe, il proseguimento per altri due anni del regime delle convenzioni e la questione dei debiti pregressi, che potrebbero ricadere sui cittadini. Esprime infine riserve circa la politica del personale sanitario contenuta nel suddetto provvedimento collegato.

Il presidente ALBERTI CASELLATI chiede al dottor Cavicchi se la sua proposta di classificare in due fasce, l'una positiva e l'altra negativa, i farmaci presenti sul mercato, possa collimare con l'eventuale inserimento dei prodotti rientranti nelle fasce *a)* e *b)* nella prima e di quelli appartenenti alla fascia *c)* nella seconda: in caso affermativo si potrebbe evitare la redistribuzione di tutti i farmaci presenti sul mercato e si potrebbe sfruttare un lavoro di classificazione già esistente.

Il dottor ALESSANDRINI, per la CISL, esprime il proprio disappunto circa la gestione del personale sanitario disciplinata dal provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria: ritiene infatti che il blocco del *turn-over* del suddetto personale debba aver corso a conclusione dell'azione di razionalizzazione della rete ospedaliera.

Il senatore DI ORIO osserva che, nel corso della presente audizione, la Commissione ha avuto occasione di acquisire per la prima volta il parere positivo di alcune categorie sull'operato svolto dalla Commissione unica del farmaco. Si sofferma poi brevemente sulla necessità di potenziare gli stanziamenti a carico del bilancio statale, che allo stato attuale ammontano allo 0,75 per cento, destinati alla ricerca scientifica. Un intervento più incisivo in questo settore potrebbe infatti orientare il prezzo dei farmaci in modo che si realizzi una proporzione diretta tra il prezzo dei prodotti e la ricerca scientifica sviluppata dalle aziende produttrici.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, dichiara conclusa l'audizione, ringraziando gli intervenuti per la documentazione posta a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

64ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE CONSULTIVA**

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

(Parere alla 5ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore SPECCHIA illustra la parte di competenza del disegno di legge n. 1158, circoscritta alle norme dell'articolo 32: esse riproducono essenzialmente il contenuto dei primi tre articoli del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, il cui disegno di legge di conversione, assegnato in sede referente alla Commissione (A.S. 906), che ne ha iniziato l'esame. Rinvia pertanto all'illustrazione di merito già effettuata relativamente a tale disegno di legge, nonché alla successiva discussione generale. Si sofferma comunque sulla norma del comma 1 - che definisce le opere abusive suscettibili di sanatoria, con riferimento a limiti di cubatura - precisando che per gli ampliamenti, al limite del 30 per cento della volumetria iniziale è stato aggiunto quello dei 750 metri cubi già previsto per le nuove costruzioni. Ricordato come il comma 2 dell'articolo 32 determini la misura dell'oblazione, il relatore giudica positivamente l'intenzione manifestata in altra sede dal Governo di dilazionare di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande di sanatoria che il comma 3 fissa al 15 dicembre prossimo; le modalità di pagamento restano fisse per la prima rata, da versarsi entro il 15 dicembre, mentre per le rate successive è prevista una leggera modifica dei termini fissati nel decreto-legge.

È auspicabile che, con riferimento ai soggetti che hanno già presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 e che non abbiano interamente corrisposto la relativa oblazione, sia modificata la norma del comma 5: in luogo dell'obbligo di corrispondere il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, si potrebbe prevedere la corresponsione del doppio della citata differenza. Va precisato che il Governo si è più volte dichiarato contrario a qualsiasi modifica che,

come quella testè ipotizzata, comporti minori entrate, ma una compensazione rispetto al minor introito potrebbe essere utilmente ricercata nell'estensione della platea di riferimento della sanatoria ad opere abusive che risultino ultimate qualche mese dopo il previsto termine del 31 dicembre 1993. Fermo restando il limite invalicabile di una data anteriore a quella di emanazione del primo decreto-legge in materia di condono, va evitato l'errore commesso nella legge n. 47 del 1985, che consapevolmente esclude dalla sanatoria edilizia un periodo di abusivismo piuttosto ampio.

Ribadita l'opportunità di modificare una norma - come quella del comma 7 - che fa gravare sul cittadino l'inadempienza dei comuni che non hanno ancora definito le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria, il relatore illustra il comma 9, concernente la possibilità di ridurre l'oblazione e gli oneri concessori nei casi di abusivismo determinato da situazioni di estremo disagio abitativo: in proposito, la norma corrispondente del citato decreto-legge n. 551 non ottenne il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità da parte dell'Assemblea del Senato, per cui correttamente il Governo ha ritenuto di introdurla quale emendamento al disegno di legge collegato alla finanziaria, allora all'esame della V Commissione della Camera dei deputati. Per ottenere le riduzioni così previste è necessario che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore o di suo stretto familiare; i limiti di reddito di riferimento sono poi quelli dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1993: è comunque auspicabile che, per le ampie zone del Paese in cui l'abusivismo si è diffuso in ragione dell'assenza di strumenti urbanistici, vi sia una particolare considerazione della posizione dei cittadini che si sono trovati di fatto costretti a violare la legge.

Il comma 12 dell'articolo 32 recepisce taluni rilievi formulati in sede referente sul disegno di legge n. 906: si chiarisce così che si applicano alla prima casa anche le riduzioni originariamente previste dall'articolo 34 della legge n. 47 del 1985. Resta però oscuro il riferimento al comma terzo dell'articolo 34, in quanto la superficie ivi prevista per usufruire delle riduzioni dell'oblazione è di 150 metri quadri mentre per la sanatoria in esame essa è più ampia; andrebbe perciò valutato se la doppia riduzione in tal caso opera solo *pro quota*, o se invece è necessario prevedere una norma apposita di parificazione. Anche il riferimento al certificato di iscrizione alla Camera di commercio, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si richiede la sanatoria, non può che essere mantenuto per il solo settimo comma dell'articolo 34 della legge n. 47 del 1985, mentre la norma in esame opera un erroneo rinvio anche al terzo comma del medesimo articolo.

Il relatore conclude informando che è in via di approvazione da parte del Consiglio dei ministri la reiterazione del decreto-legge n. 551, la cui scadenza interverrà prima della conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1158: pertanto, il mantenimento dell'operatività delle sue previsioni rende necessaria l'emanazione di un nuovo decreto-legge anche per le parti oggetto dell'attuale esame; ricorda infine che su tali parti di competenza il Governo ha posto ed ottenuto la fiducia nel corso dell'esame in Assemblea da parte della Camera dei deputati.

Dopo che il senatore GIOVANELLI ha lamentato l'assenza del Governo, auspicando che esso possa essere adeguatamente rappresentato

nella seduta pomeridiana, si apre la discussione in cui il senatore PAROLA illustra la posizione del Gruppo progressisti-federativo. La sua parte politica è contraria all'articolo 32 del provvedimento in titolo, in quanto esso introduce misure di sanatoria edilizia rispondenti alla stessa logica della legge n. 47 del 1985, ignorando, cioè, la questione urbana che può essere affrontata solo in un'ottica di programmazione urbanistica e territoriale. Essa ha però abbandonato da tempo atteggiamenti massimalistici e intende formulare proposte migliorative orientate essenzialmente a due obiettivi: evitare lo svuotamento di competenze delle regioni e degli enti locali e assicurare l'equità delle misure adottate.

Si sofferma quindi su singoli punti meritevoli, a suo avviso, di riconsiderazione. Innanzitutto non è d'accordo con l'ipotesi prospettata dal relatore che il termine di ultimazione delle opere assoggettabili a sanatoria, fissato dal primo comma dell'articolo 32 al 31 dicembre 1993, possa essere spostato a data più prossima a quella dell'entrata in vigore delle norme. Rileva, al riguardo, come l'abusivismo sia diminuito fortemente negli anni dal 1985 al 1990, per poi far registrare una ripresa presumibilmente collegata alle aspettative di un nuovo condono; spostare la data, quindi, significherebbe premiare i politici che hanno fatto della sanatoria un punto della loro campagna elettorale. Vi è poi la questione dei vincoli che in alcune situazioni hanno reso impossibile la precedente sanatoria e che il Governo deve riconsiderare nella loro complessità eliminando sovrapposizioni non funzionali al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia. Quanto al comma 5, relativo ai soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione ai sensi della legge n. 47 del 1985, ritiene che sarebbe più opportuno prevedere da parte dei medesimi la corresponsione dell'oblazione aumentata degli interessi. Il testo normativo dovrebbe, poi, meglio precisare il riferimento alle pratiche non definite contenuto nel comma 7, chiarendo in maniera inequivocabile che si tratta delle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria non regolari o per le quali non sia stato pagato il dovuto: ciò al fine di rassicurare i cittadini che, pur essendo in regola, temono di dover corrispondere nuove oblazioni. Si sofferma, quindi, sulle previste riduzioni dei contributi di concessione commisurate al reddito, all'ubicazione dell'immobile ed alla popolazione dei comuni. Ritiene tale impostazione inaccettabile in quanto fonte di enormi problemi per i comuni - che devono provvedere a realizzare le opere di urbanizzazione senza conseguire entrate di entità corrispondente - e di grave disparità di trattamento fra cittadini che, pur disponendo di redditi limitati, hanno provveduto a costruire la propria abitazione con regolare concessione edilizia e cittadini, invece, che hanno operato abusivamente. Per facilitare l'accesso alla sanatoria dei meno abbienti, anziché uno sconto sui contributi di concessione, sarebbe più opportuno prevedere delle adeguate rateizzazioni.

Vi è infine il problema del termine fissato per la domanda di sanatoria che a suo avviso dovrebbe collocarsi a data posteriore all'entrata in vigore della legge: solo in un regime di maggiore certezza giuridica, infatti, è possibile conseguire l'obiettivo di un elevato numero di domande e, quindi, quello ad esso correlato di rilevanti introiti per la finanza pubblica.

Il presidente BRAMBILLA, in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

65ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

indi del Vice Presidente
MANIS

Interviene il ministro dei lavori pubblici Radice.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BRAMBILLA informa che non è ancora pervenuto il preannunciato decreto-legge recante modificazioni ed integrazioni al decreto-legge n. 624; richiede pertanto l'avviso della Commissione sulla possibilità di affrontare l'ulteriore seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, ovvero di rinviarne ulteriormente l'esame in attesa della presentazione del nuovo disegno di legge di conversione. Nel primo caso, si renderebbe necessaria, a suo avviso, la fissazione di un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore MATTEJA interviene chiedendo al Ministro dei lavori pubblici se il preannunciato decreto-legge è effettivamente stato adottato: laddove così non fosse, ritiene che si dovrebbe corrispondere comunque alle drammatiche esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione, procedendo all'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore BONANSEA invita a procedere all'esame del disegno di legge n. 1117, mentre il senatore MANIS dichiara che in presenza di un nuovo decreto-legge integralmente sostitutivo del precedente ogni esame di quest'ultimo si rivelerebbe inutile.

Il senatore RONCHI ipotizza che il nuovo decreto-legge sia già in corso di adozione e che esso assorba i contenuti del precedente.

Il senatore GIOVANELLI lamenta che il ritardo nell'adozione del nuovo decreto-legge abbia interrotto l'esame di un provvedimento di estrema urgenza, sul quale il Governo avrebbe potuto più utilmente intervenire attraverso la proposizione di emendamenti: se si accetta di attendere ancora il nuovo decreto-legge, il Gruppo Progressisti-federativo non potrà esimersi dal sollevare domattina in Assemblea la questione della grave scorrettezza istituzionale operata dal Governo nei confronti del Parlamento. Se invece si ritiene di procedere comunque al seguito dell'esame del disegno di legge n. 1117, le forze politiche presenti in Commissione dovrebbero impegnarsi a respingere qualsiasi ulteriore decreto-legge in materia: se si presceglie tale via per affrontare la questione delle alluvioni, non si può accettare che l'operato della Commissione sia stravolto nel giro di una settimana.

La senatrice BRICCARELLO invita a considerare il grave stato di disagio in cui versano le popolazioni colpite dall'alluvione, per cui correttamente il secondo decreto-legge aveva lo scopo di meglio definire l'ambito degli interventi di cui al primo decreto-legge.

Il senatore TERZI dichiara che era noto da tempo che il decreto-legge n. 624 non sarebbe stato l'unico intervento di urgenza in materia di alluvioni: visto che un secondo decreto-legge è in via di adozione, è su quest'ultimo che dovrà proseguire l'esame della Commissione, mentre operare una riscrittura del primo sarebbe inutilmente defaticatorio. Il fatto che esso sia immediatamente efficace garantisce che anche in assenza di una accelerazione dell'*iter* non si corra il rischio di abbandonare nell'attuale situazione di disagio le popolazioni colpite; si attenda quindi l'adozione del nuovo decreto-legge per procedere efficacemente ad un esame parlamentare della questione.

Il ministro RADICE dichiara di non essere a conoscenza del testo definitivo approvato dal Consiglio dei ministri di lunedì scorso, al quale era assente per impegni fuori sede; richiede una breve sospensione della seduta per consentirgli, attraverso contatti con i suoi uffici e con altri membri del Governo, di acquisire informazioni aggiornate circa l'*iter* della definitiva adozione del decreto-legge.

Il presidente MANIS sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,05.

Il ministro RADICE annuncia che il nuovo decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in materia di zone alluvionate del nord d'Italia è attualmente alla firma del Capo dello Stato; il ministro Dini, investito di una questione attinente la copertura finanziaria che assicura sarà presto risolta, suggerisce di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1117, in quanto l'ultimo articolo del nuovo decreto-legge reca una clausola abrogativa espressa dell'intero decreto-legge n. 624.

Il presidente BRAMBILLA propone, quindi, che il seguito dell'esame sia rinviato.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

(Parere alla 5^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore TERZI, rilevando come i lavori parlamentari sul disegno di legge n. 906 avessero evidenziato una pluralità di proposte emendative riguardo al decreto-legge presentato dal Governo in materia di sanatoria edilizia. Il Gruppo della Lega Nord, in particolare, aveva auspicato che per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà pubblica in assenza di titolo, il rilascio della sanatoria fosse subordinato alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente l'uso del suolo su cui insiste la costruzione; si proponeva anche che per le nuove costruzioni su aree assoggettate ai vincoli delle «leggi Bottai» del 1939 si introducesse il silenzio-rifiuto, mentre per gli ampliamenti andava previsto un silenzio-assenso. Un'apposita norma dovrebbe poi obbligare i comuni a munirsi di aggiornati rilievi aerofotogrammetrici, per la redazione della relativa cartografia; anche i criteri volumetrici della sanatoria andrebbero modificati, introducendo una distinzione fra uso civile e uso industriale; quanto alla possibilità di estinguere con oblazione l'illecito penale connesso all'abuso edilizio, essa dovrebbe da un lato essere esclusa per i soggetti condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, dall'altro lato non pregiudicare i diritti di vicinato e l'azione civile contro il costruttore abusivo.

In assenza di tali modifiche, il Gruppo della Lega Nord non è favorevole ad una normativa ispirata esclusivamente ad una logica di «rastrellamento» di entrate; si riserva pertanto di presentare emendamenti sia in 5^a Commissione che in Assemblea, auspicando comunque che il relatore si faccia interprete di articolate proposte nel testo del suo parere. Ricorda infine che il Comitato ristretto sul disegno di legge n. 906 aveva concluso i suoi lavori ipotizzando la redazione di un ordine del giorno unitario, che avrebbe dovuto impegnare il Governo, in sede di reiterazione del decreto-legge.

Il senatore RONCHI dichiara preliminarmente che il suo gruppo è contrario all'esame di un tema come l'abusivismo edilizio in un'ottica puramente fiscale, come avviene a seguito del suo inserimento nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria. Osservato come qualunque proposta emendativa debba ora essere formulata in modo da prevedere al proprio interno la compensazione delle minori entrate per il bilancio dello Stato, si sofferma su alcuni punti specifici.

La sanatoria riguarda un'area troppo estesa: andrebbero escluse tutte le costruzioni realizzate in aree destinate a verde pubblico, quelle che possono costituire intralcio alla circolazione e quelle da cui possano derivare rischi per la salute dei cittadini. Ritene, poi, che la sanatoria per gli immobili destinati alle attività produttive potrebbe essere resa più onerosa, compensando così eventuali riduzioni delle oblazioni rela-

tive ad edifici a finalità abitativa realizzati in stato di effettiva necessità. Critica il fatto che attraverso un emendamento al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria sia stato reintrodotta, seppure in termini non identici, l'articolo 3 del decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994 cui erano stati negati i presupposti di necessità e di urgenza dall'Assemblea del Senato. Le riduzioni dell'oblazione andrebbero comunque escluse per gli edifici di lusso - ancorchè qualificati come prima abitazione - nè la situazione di necessità ed i relativi sconti appaiono opportunamente riferibili all'intera superficie di 250 metri quadri per cui è concessa la sanatoria. Tali esclusioni, peraltro, consentirebbero riduzioni di maggiore entità da riservarsi alle situazioni di effettivo disagio abitativo. Sarebbe ancora necessario inserire una norma cautelativa, che non consenta la sanatoria degli immobili realizzati abusivamente da associazioni criminali. Vi è, infine, il problema dell'incongruenza della previsione del termine del 15 dicembre per la presentazione delle domande di sanatoria, quando la legge appare destinata ad entrare in vigore solo a gennaio.

Il senatore GIOVANELLI rileva negativamente l'assenza nell'articolo 32 del provvedimento in esame di qualsiasi riferimento alla realizzazione di una politica urbanistica. Il Partito democratico della sinistra è pertanto contrario al tipo di sanatoria proposta, che viola le competenze riconosciute alle regioni dalla Costituzione, attribuisce ai comuni un ruolo meramente passivo, incoraggia nuovi abusi futuri e risponde esclusivamente ad obiettivi finanziari e di bilancio.

Ritiene comunque che il parere che la 13ª Commissione è chiamata ad esprimere debba porsi l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di un confronto politico da parte del Parlamento, auspicando che non venga posta anche al Senato come alla Camera la questione di fiducia. Vi sono due punti su cui probabilmente tutte le forze politiche potrebbero convergere in sede emendativa e sui quali si sofferma brevemente. Innanzitutto la necessità di rivedere il termine del 15 dicembre che, essendo anteriore alla data di prevista entrata in vigore della legge, crea una situazione di incertezza giuridica negativa per la stessa operatività del provvedimento; in secondo luogo la commistione tra vecchio e nuovo condono operata dal comma 5 attraverso l'istituzione di una penalità per coloro che avevano chiesto il condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 e la cui pratica non è stata ancora definita: ritiene che in tali situazioni piuttosto che prevedere il raddoppio o la triplicazione dell'oblazione, sarebbe meglio configurare il pagamento degli interessi per il periodo di ritardato pagamento.

Altre critiche che la sua parte politica muove al testo normativo in esame concernono il limite dimensionale degli edifici ammissibili a sanatoria, ritenendo che i previsti 750 metri cubi rappresentino un limite troppo elevato, nonchè le modalità di individuazione delle situazioni di necessità ammissibili agli sconti sulle oblazioni, da cui andrebbero escluse le superfici superiori a 150 metri quadri, potendosi per contropartita configurare perfino l'abolizione totale dell'oblazione nei casi di effettiva necessità per mancanza degli strumenti urbanistici. Critica, poi, con fermezza gli sconti sugli oneri concessori connessi al reddito, sottolineando come detti oneri costituiscano il corrispettivo di un servizio fornito dal comune a tutti i cittadini della zona e

come non possano essere ingiustamente penalizzati coloro che non hanno commesso abusi.

Il senatore CARCARINO, dopo aver criticato la natura meramente fiscale della sanatoria edilizia prevista dall'articolo 32 del provvedimento in titolo, formula alcune osservazioni puntuali di cui auspica il relatore possa tener conto nel parere che è chiamato a formulare. Ritiene innanzitutto auspicabile uno spostamento del termine del 15 dicembre previsto per la domanda di sanatoria; reputa poi che l'acconto da versarsi in sede di presentazione della suddetta domanda debba essere di entità non troppo elevata, e che si debba operare in direzione di un ridimensionamento degli oneri di concessione e di una ampia rateizzazione dei pagamenti.

Prosegue affermando che occorre riconoscere piena capacità decisionale ai consigli comunali sia nell'individuazione delle opere assoggettabili a sanatoria sia nell'elaborazione e nella messa in atto di adeguati piani di recupero. Solo in tal modo, e attraverso la realizzazione di controlli seri, si può porre fine all'abusivismo futuro. Ai comuni va poi trasferito almeno il 50 per cento degli introiti provenienti dalle oblazioni; mentre è necessario che siano abrogate le norme che penalizzano i soggetti che hanno chiesto la sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985, facendo loro pagare solamente gli interessi maturati. Auspica poi che il Parlamento si faccia rapidamente carico dell'approvazione di una legge sul regime dei suoli che esalti le specificità comunali ed affidi alle Regioni compiti di indirizzo generale in materia urbanistica e di sola verifica di legittimità degli strumenti urbanistici deliberati dai consigli comunali.

Conclude affermando la necessità che siano esplicitamente ammessi alla sanatoria gli immobili attualmente oggetto di procedura di acquisizione e criticando la prevista impossibilità di sanatoria per gli immobili sorti nelle aree classificate a rischio sismico. Si commette in tal modo un grave atto di irresponsabilità non solo verso gli utenti degli immobili in questione ma verso l'intera collettività.

Il senatore FANTE dichiara di non avere ben compreso l'ultima affermazione del senatore Carcarino relativamente agli immobili costruiti in aree sismiche, se egli cioè intendesse affermare che lo Stato debba farsi carico dell'adeguamento di detti immobili alle norme antisismiche.

Il senatore CAMPO, riferendosi alla questione da ultimo sollevata degli immobili costruiti in aree a rischio sismico ricorda come la legge n. 47 del 1985 richiedeva, per l'ottenimento della sanatoria, la presentazione di un certificato di idoneità statica a firma di un professionista. Il testo in esame ripropone la questione nei medesimi termini, facendo gravare sui professionisti responsabilità inaccettabili ed aggiungendo la previsione della mancata corresponsione di contributi da parte dello Stato in caso di danni conseguenti a terremoti per gli immobili non sanati. Per superare tale atteggiamento ipocrita dello Stato, a suo modo di vedere fortemente criticabile, egli ha presentato un disegno di legge che punta ad utilizzare le entrate della sanatoria per fornire contributi finalizzati all'adeguamento alle norme antisismiche.

Il presidente BRAMBILLA dichiara chiusa la discussione.

Il relatore SPECCHIA risponde brevemente al rilievo del senatore Terzi, precisando che i lavori del Comitato ristretto sul decreto-legge n. 551 non hanno avuto ulteriore seguito, in quanto sono pervenute indicazioni sul contenuto dell'ipotizzato ordine del giorno solo dai gruppi Progressisti-federativo e Lega Nord; nel contempo l'Assemblea della Camera dei deputati approvava il testo dell'articolo 32 del disegno di legge in titolo, al quale è prevedibile che il Governo si conformi in sede di reiterazione del decreto-legge sulla sanatoria edilizia.

Poichè in sede di replica egli intende effettuare un'attenta valutazione delle osservazioni emerse nel dibattito in vista della stesura del parere chiede – compatibilmente con i termini previsti per la trasmissione del medesimo alla 5^a Commissione – di poter svolgere la sua replica nel corso della prossima settimana.

Il presidente BRAMBILLA, considerato che il termine per la trasmissione del parere alla 5^a Commissione è previsto per giovedì 1° dicembre, propone che sia accolta la richiesta del relatore.

Conviene la Commissione; il seguito dell'esame del disegno di legge è pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BRAMBILLA avverte che la seduta notturna già convocata per oggi alle ore 21 e la seduta antimeridiana prevista per domani alle ore 9 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 17,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,50.

(1065) RECCIA - Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati

(Parere alla 2ª Commissione: contrario)

Il relatore MAGLIOZZI fa presente che il contenuto del disegno di legge in titolo è analogo a quello del disegno di legge n. 504 sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Propone di formulare tale avviso anche con riferimento al provvedimento in esame.

Conviene la Sottocommissione.

(1084) IMPOSIMATO ed altri - Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione

(Parere alla 2ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO in sostituzione dell'estensore designato ELLERO. Dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, la relatrice esprime perplessità sulle norme proposte, che appaiono in contrasto con la definizione di un sistema di adeguate garanzie per il cittadino.

Il senatore Guido DE MARTINO ritiene che non sia incongruo prevedere una nuova figura di reato che, alla luce della recente esperienza,

possa contribuire ad affrontare efficacemente situazioni di fatto che non sono agevolmente inquadrabili nè nella fattispecie della corruzione, nè in quella della concussione.

Non condivide, però, il contenuto dell'articolo 3 concernente i cosiddetti atti discrezionali.

Il Presidente PERLINGIERI osserva che l'articolo 4, riguardante la pena dell'ergastolo, appare estraneo al contenuto del provvedimento. Concorde, inoltre, con l'osservazione di carattere generale formulata dalla relatrice e propone di rinviare il seguito dell'esame per compiere una approfondita riflessione sul testo del disegno di legge.

La proposta di rinvio dell'esame viene accolta.

(1104) Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il PRESIDENTE si sofferma sul contenuto degli emendamenti trasmessi dalla 7ª Commissione e dichiara di non avere obiezioni sul loro contenuto. Osserva, tuttavia, che essi non dovrebbero essere riferiti al decreto-legge n. 620, che si limita a prevedere la proroga del Consiglio universitario nazionale senza entrare nel merito della sua composizione e delle relative competenze. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole con tale osservazione.

Si associa il senatore Guido DE MARTINO.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta del Presidente.

(1121) SALVATO ed altri - Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1130) MANCINO ed altri - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa

(Parere alla 8ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente PERLINGIERI si sofferma sul contenuto dei disegni di legge in titolo esprimendo talune perplessità per il meccanismo di nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI previsto dal disegno di legge n. 1130 sia con riferimento all'attribuzione della competenza ai quattro membri dello stesso Consiglio di amministrazione nominati dal Parlamento, sia con riguardo al mantenimento (anche se in via sostitutiva) della nomina da parte dei presidenti di Camera e Senato.

Considera apprezzabile la disciplina delle incompatibilità prevista dal disegno di legge n. 1121, ma rileva che l'intero sistema delle nomine dovrebbe essere rivisto per giungere ad una disciplina coerente ed omogenea.

Su proposta del senatore Guido DE MARTINO il seguito dell'esame viene rinviato.

(56) MANIERI ed altri - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore Guido DE MARTINO riferisce in sostituzione dell'estensore designato VILLONE. Propone di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo osservando che il reddito minimo garantito dovrebbe essere previsto per i giovani disoccupati, che ne abbiano i requisiti, a prescindere dalla regione di residenza. Pur comprendendo, infatti, le particolari esigenze delle regioni meridionali, non sembra opportuno istituire uno strumento di carattere generale limitandone l'applicazione ad alcune aree territoriali. Occorrerebbe chiarire meglio, inoltre, quali siano i soggetti abilitati a presentare i progetti di formazione, dato che nel testo sono rinvenibili alcune contraddizioni al riguardo.

Il PRESIDENTE è dell'avviso che tra i soggetti abilitati debbano ricomprendersi anche gli enti locali territoriali. Formula, quindi, talune perplessità sull'articolo 13, che prevede una imposizione di solidarietà per i soli lavoratori dipendenti.

La Sottocommissione esprime quindi parere favorevole sul disegno di legge in titolo, accogliendo anche le osservazioni illustrate dal relatore e dal Presidente.

(223) BETTONI BRANDANI ed altri - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(713) NAPOLI ed altri - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(822) DIONISI ed altri - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12ª Commissione: esame e rinvio)

Il senatore MAGLIOZZI, riferendo in sostituzione dell'estensore designato MENSORIO, si sofferma sulle disposizioni dei disegni di legge in titolo osservando che sarebbe opportuno stabilire adeguate garanzie di professionalità ed indipendenza degli informatori scientifici del farmaco.

Il senatore MENSORIO, successivamente intervenuto, sottolinea l'importanza della funzione che dovrebbero svolgere gli informatori scientifici del farmaco e propone di rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo allo scopo di riflettere ulteriormente sul loro contenuto.

La proposta di rinvio viene accolta.

La seduta termina alle ore 10,30.

GIUSTIZIA (2°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1994

20ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni

alla 6ª Commissione:

(1151) Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione: rinvio dell'emissione del parere

alla 7ª Commissione:

(395) BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali: rinvio dell'emissione del parere

alla 12ª Commissione:

(1080) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità: rinvio dell'emissione del parere

alla 1ª Commissione:

(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi: rinvio dell'emissione del parere

in stato di relazione:

(1074) Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 14,30

Verifica dei poteri

I. Seguito dell'esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Abruzzo.
- Verifica delle elezioni della regione Lazio.

II. Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della regione Campania.

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Luigi Ciriaco De Mita, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, nonché dei signori Enrico Macchioni, Carlo Grannelli, Luigi Manco, Michele De Mita, Elveno Pastorelli, Angelo Giorgio Ardina, Antonio Ardina, Silvio Berti, Laura Tenerani, Renato Torre, Enrico Capozzi, Luigi Cafiero, Alfredo Frojo, Francesco Naddeo, Michele Iapicca, Giampaolo Pellegrini, Antonio Turatti e Corrado Rezuto. (Doc. IV-bis, n. 7)
 - Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Nicola Mancino, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci. (Doc. IV-bis, n. 8)
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 15,30

In sede consultiva

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365)*

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo (1106).
- LAFORGIA ed altri. - Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (855).
- LAFORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).

- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).
- LISI e GUARRA. - Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva (1016).
- MANCONI. - Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1027).
- SALVI ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi (1043).

III. Esame del disegno di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione (1084).

IV. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*)

V. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETRICCA ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).
- RECCIA. - Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati (1065).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (844).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (953).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
 - MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).
 - SCALONE ed altri. - Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato (1052).
-

DIFESA (4ª)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 16,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365).*
-

BILANCIO (5ª)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) (1162) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 9 e 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365).*

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributi alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale (1104).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (585).
- BO ed altri. - Rifi naziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (556).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (395).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (1093).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (676).
- SALVI ed altri. - Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (931).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).
- Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI (1132).

Sui lavori della commissione

Proposta di indagine conoscitiva sugli incentivi finanziari per le imprese artigiane.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente della Federazione italiana industria e servizi professionali e del terziario avanzato (FITA).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 9 e 15

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) *(Risultante dallo stralcio, deliberazione dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365).*

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. — Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137)

II. Sefuito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura (989).
- FERRARI Francesco e CAMO. — Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli (42).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. — Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98).
- MANIERI ed altri. — Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 9 e 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a*

3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 15 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1117).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE

Giovedì 24 Novembre 1994, ore 15

- I. Esame della proposta di Regolamento interno.
 - II. Discussione sul programma dei lavori.
-

